

Proposta tabellare

Tabelle di organizzazione Tribunale di Latina triennio 2020/2022

Organigramma

L'ufficio sarà organizzato nel seguente modo:

Descrizione	Assegnati
Presidente del Tribunale	TOTALE 1 (effettivo 1)
Ia Sezione Civile	TOTALI 6 (3 effettivi – 1 vacanza - 1 in attesa di immissione in possesso – 1 ampliamento pianta organica)
Presidente di Ia Sezione Civile Sezione	TOTALE 1 (effettivo 1)
Ila Sezione Civile	TOTALI 7 (effettivi 7)
Presidente di Ila Sezione Civile Sezione	TOTALE 1 (effettivo 1)
Lavoro	TOTALI 5 (effettivi 5)
Famiglia	TOTALI 2 (effettivi 2)
Esecuzione e fallimenti	TOTALI 4 (effettivi 4)
Sezione penale	TOTALI 10 (effettivi 8 - 2 ampliamento pianta organica)
Presidente di Sezione Penale	TOTALE 1 (effettivo 1)
Collegio penale e monocratico	TOTALI 10 (effettivi 8 - 2 ampliamento pianta organica)
Sezione Gip e Gup	TOTALI 5 (effettivi 5)

INDICE

SEZIONE PRIMA CIVILE

- CAP. 1 - Giudici togati e onorari assegnati alla sezione I**
- CAP. 2 - Presidente del tribunale**
- CAP. 3 - Presidente di sezione**
- CAP. 4 - Criteri per la formazione dei collegi**
- CAP. 5 - Criteri di sostituzione dei giudici dei collegi**
- CAP. 6 - Criteri di assegnazione degli affari nel settore civile ordinario**
- CAP. 7 – Criteri di assegnazione degli affari nel settore Famiglia**
- CAP. 8 - Criteri di assegnazione degli affari nel settore esecuzione immobiliare e fallimentare (e altre esecuzioni concorsuali) - altre esecuzioni singolari**
- CAP. 9 – Giudici onorari**
- CAP.10 - Calendario udienze civili**
- Cap.11 Tutela genitorialità**

SEZIONE SECONDA CIVILE

- CAP. 11 – Giudici togati e onorari assegnati alla sezione II**
- CAP. 12 – Presidente di sezione**
- CAP. 13 – Criteri per la formazione dei collegi**
- CAP. 14 – Criteri di sostituzione dei giudici**
- CAP. 15 – Criteri di assegnazione degli affari nel settore civile ordinario**
- CAP. 16 – Tutela genitorialità**
- CAP. 17 - Giudici onorari**
- CAP. 18 - Calendario udienze civili**

SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA

- CAP. 19 – composizione e funzionamento**

SEZIONE LAVORO

CAP. 20 – composizione e funzionamento

UFFICIO PER IL PROCESSO

CAP. 21 composizione e funzionamento

TUTELA GENITORIALITA'

CAP. 22 tutela genitorialità

SEZIONE PENALE

- 1. La sezione penale**
- 1.1. La composizione della sezione penale e le funzioni svolte.**
- 1.2. La Corte di Assise.**
- 1.3. Il Collegio**
 - 1.3.1. Assegnazione al Collegio tramite applicativo Giada.**
 - 1.3.2. Assegnazione al Collegio al di fuori dell'applicativo Giada**
 - 1.3.3. Assegnazione impugnazioni in materia cautelare reale**
 - 1.3.4. Assegnazioni in materia di misure di prevenzione**
- 1.4. Giudici monocratici penali**
 - 1.4.1. Giudici monocratici togati**
 - 1.4.2. Criteri di assegnazione ai giudici togati monocratici tramite applicativo Giada**
 - 1.4.3. Criteri di assegnazione ai giudici togati monocratici al di fuori dell'applicativo Giada**
 - 1.4.4. I processi per direttissima**
- 1.5. I giudici onorari di pace della sezione**
 - 1.5.1. Criteri di assegnazione ai Giudici onorari di pace**
- 1.6. Criteri di sostituzione**
- 1.7. Criteri di assegnazione dei fascicoli in ambito collegiale**
- 1.8. Criteri prioritari**
- 1.9. Criteri di pesatura dell'applicativo Giada**
- 1.10. Esonero per il giudice del dibattimento designato Magrif**

UFFICIO GIP/GUP

- 1. L'ufficio GIP/GUP**
- 2.1. La composizione dell'Ufficio GIP/GUP**
- 2.2. Direzione dell'Ufficio GIP/GUP ed il coordinamento**
- 2.3. Il Turno**
- 2.4. Criteri di assegnazione degli affari**
 - I. Archiviazione noti**
 - II. Archiviazione ignoti**
 - III. Intercettazioni**
 - IV. Misure cautelari personali**
 - V. Richieste di abbreviato a seguito di immediato**
 - VI. Misure cautelari reali**
 - VII. Richieste di giudizio abbreviato a seguito di giudizio immediato e misure cautelari personali relative a "grandi procedimenti"**
 - VIII. Decreto penale, patteggiamento, messa alla prova, oblazione, gratuito patrocinio, proroga delle indagini, opposizione a decreto penale.**
 - IX. Richieste di rinvio a giudizio.**
 - X. Incidenti di esecuzione.**
- 2.5. Calendari udienze.**
- 2.6. Esonero dei giudici Bortone e Molfese quali componenti del Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma.**
- 2.7. Sostituzioni.**
- 3. Ufficio del processo nella sezione penale.**
- 4. Tutela della genitorialità.**
- 5. Attività giurisdizionale svolta dal Presidente della sezione penale**

////////////////////////////////////

SEZIONE PRIMA CIVILE

CAPITOLO 1 – GIUDICI TOGATI E ONORARI ASSEGNATI ALLA PRIMA SEZIONE

**ORGANIGRAMMA PRIMA SEZIONE CIVILE - TOGATI
(PRES. SEZIONE + 12 GIUDICI)**

Qualifica	Nome	Settore	Note
PRESIDENTE DEL TRIBUNBALE	CATERINA CHIARAVALLOTI	Civile	Presiede il collegio fallimentare e il collegio famiglia
Pres. Sezione	DE CINTI PIER LUIGI	Civile ordinario e Famiglia	Collaboratore per il giudice di pace di Terracina; responsabile albo CTU
Giudice	LODOLINI PAOLA ROMANA	Civile ordinario	Componente anche sezione Agraria – PROSSIMO TRASFERIEMNTO AD ALTRA SEDE
Giudice	AGOZZINO MARCO GIULIANO	Esec. imm. ed Opposizioni Esec. imm.	Magrif civile
Giudice	SERINO CONCETTA	Civile ordinario e Opposizioni Esecuz. mobiliari	Coordinatrice di tirocinanti e stagisti
Giudice	LULLI ALESSANDRA	Esec. Immobiliari ed Opposizioni Esec. Imm.	
Giudice	MARRA CLAUDIA	Famiglia	

Giudice	MONETTI TANIA	Famiglia	
Giudice	PIETRICOLA MARCO	Fallimenti	
Giudice	TINESSA TIZIANA	Fallimenti	
Giudice	GALASSO ROBERTO	Civile ordinario	Eventuale ulteriore componente del collegio fallimentare
Giudice	SAVIANO ELENA	Civile ordinario	In attesa di immissione in possesso
Giudice	N.N.	Civile ordinario	VACANZA
Giudice	N.N.	Civile ordinario	Ampliamento pianta organica

Note: sono attualmente scoperti n. 2 posti sul ruolo ordinario civile ed è previsto altresì l'aumento di n.1 unità (vacanza complessiva n. 3 posti)

SEGUE: GIUDICI ONORARI OPERANTI NELLA PRIMA SEZIONE CIVILE

- 1) dott. Antonio GABRIELLI (esecuzione mobiliari, tutelare, civile ordinario nonché specifiche deleghe nelle esecuzioni immobiliari in materia di conversioni, estinzioni contestuali e correzioni di errori materiali)
- 2) dott. Gaetano TANZI (tutelare, civile ordinario)
- 3) dott.ssa Gianna VALERI (civile ordinario)
- 4) dott.ssa Daniela PUCCINELLI (esecuzione mobiliari)

CAPITOLO 2 – PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(dott.ssa CATERINA CHIARAVALLI)

COMPETENZE - Vigilanza e sorveglianza dei settori dell'ufficio, degli uffici del giudice di pace, controllo sul procedimento di formazione, applicazione e modifica delle tabelle e di ripartizione del personale; coordina l'attività dei giudici onorari di pace in servizio presso il tribunale coadiuvato dal Presidente vicario, coordina gli uffici del GDP del circondario, coadiuvato dai presidenti di sezione designati quali collaboratori per la gestione degli uffici del giudice di pace;

Udienze di comparizione dei coniugi nelle procedure di separazione consensuale, separazioni giudiziali e divorzi contenziosi – che verranno distribuite tra il Presidente del tribunale ed il Presidente della prima sezione civile nei termini che seguono e secondo i seguenti criteri di assegnazione automatica:

al Presidente del tribunale saranno assegnati i primi 4 fascicoli in materia di separazioni consensuali e divorzi congiunti mentre i successivi 2 saranno assegnati al Presidente della I sezione civile e così di seguito;

al Presidente del tribunale saranno assegnati i primi 2 fascicoli delle separazioni giudiziali e dei divorzi contenziosi mentre i successivi 4 saranno assegnati al Presidente della I sezione civile e così di seguito.

Il Presidente provvederà, inoltre, in ordine a:

nomina del curatore dell'eredità rilasciata (art. 508 c.c.);

nomina del curatore dell'eredità giacente ex art. 528 c.c.;

nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769 c.p.c.;

nomina degli arbitri (art. 810 c.p.c.);

liquidazione delle spese e degli onorari dell'arbitro (art. 814 c.p.c.);

autorizzazione nomina/revoca presentatori cambiari (art. 2 Legge 12/06/1973 n.349);

nomina liquidatore (artt. 2275, 2450 c.c.).

provvede altresì sulle istanze di autorizzazione dei giudici e nel settore civile sulle istanze di ricusazione;

Riserva a se stesso la presidenza del collegio fallimentare (formato secondo i criteri generali ed astratti di seguito stabiliti), presidenza collegi civili separazione e divorzi (secondo i criteri generali e astratti con ripartizione

con il presidente della prima sezione civile secondo i criteri di seguito indicati);

Delega l'espletamento delle seguenti funzioni:

- rilascio seconda copia esecutiva (presidente seconda sezione);
- autorizzazione alla notifica per pubblici proclami (presidente della seconda sezione);
- riunioni di procedimenti ex artt. 273 e 274 c.p.c. (presidenti di sezione ciascuno per le cause delle rispettive sezioni);
- abbreviazione termini (presidenti di sezione ciascuno per le cause delle rispettive sezioni);
- ammortamento titoli (giudici della seconda sezione);
- autorizzazione accesso a banche dati ai fini esecutivi ex art. 492 *bis* c.p.c. (giudici del gruppo Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari, Procedure Concorsuali e Famiglia per le materie di competenza dei gruppi di cui fanno parte);
- autorizzazione accesso per pignoramento beni in luoghi non appartenenti al debitore (presidente della prima sezione, art. 513 comma 3 c.p.c.)
- controllo disciplinare sugli iscritti all'Albo dei C.T.U. e presidenza del relativo comitato (presidente della prima sezione civile);
- i procedimenti ex art. 170 D.P.R. 115/2002 sono distribuiti tra tutti i giudici delle due sezioni civili (fatta eccezione per i giudici appartenenti ai gruppi specializzati e per il presidente della I sezione stante motivi d'incompatibilità);

La percentuale di esonero dagli affari giurisdizionali è del 70%.

Delega parziale in materia di famiglia

Come previsto all'art. 89 della nuova circolare sulle tabelle di organizzazione delega, parzialmente le funzioni presidenziali in materia di famiglia, al Presidente di sezione al quale è attribuita la materia della famiglia, con le modalità previste dall'articolo 88 (vedi al proposito provvedimento di delega allegato).

Ai fini di un più efficace coordinamento, per la verifica dell'andamento dell'ufficio e per la risoluzione dei problemi di organizzazione, indice e presiede, ogni due mesi, di regola il quarto martedì del mese, una

conferenza dei presidenti di sezione e/o coordinatori. Convoca e presiede, all'inizio del semestre (di regola il terzo martedì), l'assemblea dei magistrati del tribunale per dibattere le problematiche relative all'andamento dell'ufficio.

CRITERI DI SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Il Presidente del Tribunale sarà sostituito dal Presidente Vicario con riferimento all'attività organizzativa, e in caso quest'ultimo sia impedito dal presidente di sezione più anziano nel ruolo e in mancanza dal magistrato in servizi più anziano nel ruolo.

Quanto all'attività giurisdizionale, atteso che il Presidente del Tribunale svolge attività giurisdizionale nella materia attribuita alla prima sezione civile (famiglia e fallimenti), nel caso in cui il Presidente del tribunale non possa far parte del collegio in materie di competenza tabellare della I sezione civile, (per impedimento, assenza, incompatibilità, astensione e ricsuzione), lo stesso sarà sostituito dal Presidente della prima sezione civile ed in caso di impedimento di quest'ultimo a rotazione dal giudice più anziano nel ruolo del settore civile ordinario della sezione e a rotazione per le sostituzioni successive sempre partendo dal giudice più anziano al meno anziano nel ruolo e allo stesso modo per quanto attiene le sostituzioni nelle udienze presidenziali del settore famiglia.

CAPITOLO 3 - PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE (Dott. PIER LUIGI DE CINTI)

COMPETENZE – Il Presidente della prima sezione civile è assegnatario di un ruolo civile ordinario le cui nuove assegnazioni sono contenute nei limiti del 35% delle sopravvenienze sicchè sommando le udienze

presidenziali, la volontaria giurisdizione (eccetto quella in materia di famiglia, le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno che sono ripartite tra i due giudici del gruppo famiglia) e le presidenze dei collegi della prima sezione, lo sgravio complessivo non è inferiore al 50% del totale del lavoro giudiziario.

Comparizione coniugi (separazioni consensuali e giudiziali nonché divorzi contenziosi ripartiti col Presidente del Tribunale nei termini indicati nel capitolo dedicato al Presidente del Tribunale).

Il Presidente della prima sezione tiene udienza nel settore civile ordinario tutti i martedì del mese nonché in materia di separazioni e divorzi, sia consensuali che contenziosi, tutti i mercoledì del mese;

Compiti delegati dal Presidente del Tribunale in tema di:

- riunioni di procedimenti ex artt. 273 e 274 c.p.c. della propria sezione;
- abbreviazione termini nei fascicoli della propria sezione;
- autorizzazione accesso per pignoramento beni in luoghi non appartenenti al debitore (art. 513 comma 3 c.p.c.);

presidenza dei collegi nelle materie di competenza tabellare della sezione.

La percentuale di esonero dagli affari giurisdizionali è del 50%.

Il Presidente di Sezione cura il coordinamento dei giudici addetti alla sezione civile, assegnando gli affari civili secondo i criteri generali ed astratti stabiliti nella presente tabella ove all'assegnazione medesima non provveda già automaticamente il sistema SICID.

Presiede le riunioni previste dall'Ordinamento Giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza, cura lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione (art. 54 circolare tabelle) e verifica l'andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti ed approntare i più opportuni rimedi.

Ferma restando la facoltà da parte del Presidente di Sezione di individuare le modalità più opportune per attuare detti scopi, realizzerà comunque un incontro tra i magistrati assegnati alla sezione con cadenza almeno trimestrale sia in presenza che con metodiche da remoto.

Incarichi:

collaboratore per gli uffici del Giudice di Pace di Fondi e Terracina;

controllo disciplinare sugli iscritti all'albo dei CTU e presidente del relativo comitato.

CRITERI DI SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DI SEZIONE

La sostituzione del Presidente di Sezione, considerata la particolare delicatezza delle materie che verranno trattate dal medesimo (Volontaria giurisdizione, affari di competenza presidenziale che non siano espressamente assegnati al Presidente del Tribunale) verrà effettuata dai colleghi della sezione a partire dal più anziano nel ruolo; per la materia della famiglia dai colleghi del settore famiglia a partire dal più anziano in ruolo. Sono fatti salvi i criteri di seguito indicati per la sostituzione del Presidente di sezione nella presidenza dei collegi nei casi di impedimento, assenza, astensione e ricusazione (vedi capitolo sui criteri di sostituzione dei giudici nei collegi).

CAPITOLO 4 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI COLLEGI

I Collegi, ad eccezione di quelli riservati al Presidente del Tribunale (collegio fallimentare), e collegio famiglia in relazione ai procedimenti di prima comparizione assegnati al Presidente del Tribunale secondo i criteri di ripartizione in precedenza indicati sono presieduti dal Presidente di Sezione.

Nella composizione dei Collegi, l'individuazione dei giudici *a latere* avviene in ragione dell'anzianità di ruolo in ordine decrescente dei giudici compresi nella sezione. Nell'ipotesi in cui il Presidente della sezione, per il numero delle cause da trattare, ritenga necessario formare più collegi operanti contemporaneamente, il primo collegio è composto dal Presidente della sezione e dai giudici meno anziani di ruolo in servizio nella sezione mentre il secondo dal giudice più anziano di ruolo che lo presiede e dai giudici meno anziani di ruolo che precedono quelli già impegnati nel primo collegio e così di seguito.

I collegi relativi alla trattazione di cause di competenza dei gruppi specializzati sono formati dal Presidente del Tribunale o della sezione,

secondo la relativa ripartizione delle competenze, e dai giudici componenti il gruppo secondo l'ordine decrescente di anzianità di ruolo.

In caso di incompatibilità, impedimento, astensione e ricusazione di uno dei giudici componenti il collegio fallimentare, lo stesso sarà sostituito dal giudice meno anziano della sezione appartenente al gruppo civile ordinario ed in caso di ulteriore incompatibilità, impedimento, astensione e ricusazione, dal giudice meno anziano di ruolo nell'ambito della sezione, a rotazione.

I procedimenti collegiali vengono ripartiti dal Presidente della sezione tabellarmente competente tra i magistrati della stessa, seguendo l'ordine di iscrizione a ruolo da un lato e l'ordine decrescente di anzianità dei giudici dall'altro.

COLLEGIO RECLAMI (SETTORE CIVILE ORDINARIO)

I reclami ex art. 669 *terdecies* c.p.c. contro i provvedimenti cautelari sono demandati alla sezione competente per la materia oggetto del provvedimento reclamato.

Nell'ambito della I sezione sono costituiti due collegi di cui uno c.d. non specializzato alla cui formazione concorrono i giudici demandati al settore ordinario civile e l'altro, c.d. specializzato, composto dai giudici delegati ai fallimenti e dai giudici del gruppo specializzato delle esecuzioni immobiliari.

I reclami sono assegnati all'uno o all'altro collegio in ragione del giudice che ha emesso il provvedimento reclamato (e così al collegio non specializzato ove emesso da un giudice componente il collegio specializzato e viceversa) in modo da prevenire situazioni d'incompatibilità, e sono quindi assegnati ai singoli componenti in ragione del criterio sopra indicato in misura di un fascicolo ciascuno, a rotazione.

Entrambi i collegi sono preseduti dal Presidente di Sezione ed integrati dal giudice relatore, da individuare secondo il criterio sopra indicato, nonché dal giudice più anziano di ruolo del collegio in cui è stato individuato il relatore.

Nell'ipotesi in cui il provvedimento reclamato sia stato pronunziato dal Presidente di Sezione ovvero in caso di impedimento, astensione e

ricusazione dello stesso, il collegio sarà presieduto dal giudice più anziano facente parte del collegio non specializzato o specializzato nell'ambito del quale è stato individuato il relatore ed integrato dal relatore stesso e da un terzo componente da individuare nella persona del giudice più anziano del medesimo collegio dopo quello chiamato a presiederlo.

In caso di impossibilità a formare uno dei due collegi, a comporre lo stesso sarà chiamato il giudice con minore anzianità di ruolo facente parte dell'altro collegio e così di seguito sempre nel rispetto del principio dell'anzianità crescente o, infine, in estremo subordine, dal giudice con minore anzianità di ruolo del gruppo Famiglia.

Le udienze dei reclami sono celebrate innanzi al giudice nominato relatore e delegato all'ammissione ed all'assunzione di tutti i mezzi istruttori necessari, salva la successiva ratifica collegiale e l'obbligo di riferire in camera di consiglio al collegio, da comporsi secondo i criteri sopra indicati. Il collegio terrà udienza il terzo lunedì di ogni mese.

COLLEGIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE (SETTORE CIVILE ORDINARIO)

Il collegio è presieduto dal Presidente di Sezione e composto da i componenti del gruppo Civile ordinario secondo l'ordine decrescente di anzianità di ruolo.

In caso di impedimento, incompatibilità, astensione e ricusazione soccorrono i criteri di sostituzione previsti nel Capitolo 5).

COLLEGIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI FAMIGLIA (SETTORE FAMIGLIA)

Il collegio è presieduto dal Presidente di sezione e composto dai componenti del gruppo Famiglia secondo l'ordine decrescente di anzianità di ruolo.

In caso di impedimento, incompatibilità, astensione e ricusazione soccorrono i criteri di sostituzione previsti nel Capitolo 5).

COLLEGIO FALLIMENTARE (SETTORE FALLIMENTI)

Il Collegio fallimentare è presieduto dal Presidente del Tribunale ed è composto dai due giudici assegnati al settore Procedure Concorsuali.

In caso di impedimento, incompatibilità, astensione e ricusazione di un componente del collegio fallimentare, lo stesso verrà sostituito dal giudice

meno anziano della medesima sezione assegnatario del settore contenzioso ordinario (dott. Roberto Galasso), e in caso di incompatibilità o impedimento di quest'ultimo, lo stesso verrà sostituito - secondo il generale criterio tabellare di sostituzione - dal giudice meno anziano in ruolo del medesimo settore e della medesima sezione a rotazione.

COLLEGIO CONTROVERSIE ELETTORALI

Il collegio è presieduto dal Presidente del Tribunale e verrà composto, a turno, da tutti i giudici del settore Civile ordinario secondo l'ordine di anzianità decrescente ed a rotazione.

In caso di impedimento, incompatibilità, astensione e ricusazione, soccorrono i criteri di sostituzione previsti nel Capitolo 5).

COLLEGIO SEPARAZIONI E DIVORZI

Il collegio è presieduto dal Presidente del Tribunale o dal Presidente di sezione innanzi al quale si è svolta l'udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi ed è composto dai giudici assegnati al settore Famiglia secondo il criterio dell'anzianità decrescente.

In caso di impedimento, incompatibilità, astensione e ricusazione, soccorrono i criteri di sostituzione previsti nel Capitolo 5).

CAPITOLO 5 - CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GIUDICI DEI COLLEGI

In caso di incompatibilità, impedimento, astensione e ricusazione di uno dei giudici componenti il collegio fallimentare, lo stesso sarà sostituito dal giudice meno anziano della sezione appartenente al gruppo civile ordinario ed in caso di ulteriore incompatibilità, impedimento, astensione e ricusazione, dal giudice meno anziano di ruolo nell'ambito della sezione, a rotazione.

Nel caso in cui il Presidente del Tribunale in materie di competenza tabellare della I sezione non possa far parte del collegio (per impedimento, assenza, astensione e ricusazione), il P.d.T. è sostituito dal Presidente della I sezione civile e nel caso di impedimento di quest'ultimo dal giudice più anziano di ruolo della sezione stessa.

Nel caso per i medesimi motivi il Presidente di sezione non possa far parte del collegio è sostituito dal giudice più anziano nel ruolo della sezione ed a rotazione per le sostituzioni successive, sempre partendo dal giudice più anziano al meno anziano.

La sostituzione nelle udienze presidenziali del Presidente del tribunale è demandata al Presidente della sezione civile mentre per la sostituzione di quest'ultimo si provvederà, a rotazione, partendo dal giudice più anziano nell'ambito del settore Famiglia ovvero, in caso di impossibilità, nell'ambito della sezione.

In caso di incompatibilità plurime, i giudici saranno sostituiti a turno dai colleghi della sezione civile a partire dal magistrato meno anziano, e in via residuale dai magistrati della seconda sezione civile, ed in ulteriore subordine, del settore penale, a partire sempre dal più giovane. Il giudice che, chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente impedito, recupererà il turno la volta immediatamente successiva.

COLLEGIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE; COLLEGIO SEPARAZIONI/DIVORZI:

Il collegio di Volontaria Giurisdizione in materia non di Famiglia, Persone e Giudice Tutelare è formato dal Presidente di Sezione che lo presiede e da due giudici del settore civile ordinario in ordine di anzianità decrescente.

Il collegio di Volontaria Giurisdizione in materia di Famiglia, Persone e per gli affari di competenza del Giudice Tutelare, è formato dal Presidente di Sezione che lo presiede, e dai due giudici del settore Famiglia.

Il collegio in materia di Separazioni e Divorzi è formato dal Presidente di Sezione che lo presiederà, e dai due giudici del settore Famiglia.

Nel caso di impedimenti si applicheranno i criteri di sostituzione di cui al presente capitolo.

RITO MONOCRATICO - CRITERI DI SOSTITUZIONE

In caso di astensione, ricusazione, impedimento del giudice nei procedimenti con rito monocratico, ciascun giudice sarà sostituito, relativamente ai processi di non esclusiva competenza dei giudici civili ordinari, e qualora non sia possibile ricorrere all'utilizzazione dei magistrati distrettuali ovvero alla sostituzione mediante tabelle infra-distrettuali, dai

giudici onorari, secondo la turnazione di seguito prevista nella parte relativa all'utilizzo dei g.o.t..

In caso di astensione, ricusazione, impedimento del giudice nei procedimenti con rito monocratico, ciascun giudice sarà sostituito, nelle materie devolute alla esclusiva competenza del giudice civile ordinario, salvo gravi e assolutamente indeclinabili, eccezionali esigenze di segno contrario, con i magistrati appartenenti allo stesso settore, in ordine di anzianità crescente. Nei casi in cui eccezionalmente non si possa provvedere in via endo-settoriale, si provvederà attraverso l'utilizzazione dei giudici addetti ad altri settori della sezione di appartenenza ovvero, in subordine, dei giudici addetti all'altra sezione civile ed in via residuale ai giudici addetti alla sezione penale, sempre in ordine di anzianità crescente. Il giudice che, chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente impedito, recupererà il turno la volta immediatamente successiva.

Nelle materie specialistiche, la sostituzione avverrà dapprima con i giudici in ordine di anzianità crescente dello stesso settore; nel caso in cui non si possa prevedere in via endo-settoriale, si provvederà attraverso i giudici della sezione civile di appartenenza, sempre in ordine di anzianità crescente, in subordine tramite i giudici dell'altra sezione civile ed in via residuale attraverso l'utilizzazione dei giudici addetti alla sezione penale in ordine di anzianità crescente. Il giudice che, chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente impedito, recupererà il turno la volta immediatamente successiva.

CAPITOLO 6 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI NEL SETTORE CIVILE ORDINARIO

L'assegnazione dei procedimenti tra le due sezioni civili avviene in base alla ripartizione tabellare della competenza per materia.

La prima sezione è competente per le seguenti materie salve le ulteriori demandate ai gruppi specializzati:

le cause in materia di diritti reali, comunione e possesso;

le cause in materia di parcelle degli avvocati e dei professionisti in generale;

le cause di responsabilità professionale (ad eccezione di quelle in materia sanitaria);

le cause in materia di diritti della personalità, comprese quelle risarcitorie;

le cause in materia di scioglimento della comunione (quelle relative allo scioglimento della comunione tra coniugi sono attribuite ai magistrati togati del sub-settore famiglia);

le azioni in materia di ripetizione di indebito e di ingiustificato arricchimento, quando dipendenti da accertamenti relativi alla invalidità del contratto;

le querele di falso proposte in via principale;

Successioni

Azioni possessorie, denuncia di nuova opera, danno temuto

Controversie in materia elettorale

Contratti in generale

Azione surrogatoria

Materia societaria non rientrante nella competenza del Tribunale dell'Impresa

Reclami ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso provvedimenti cautelari afferenti materie di competenza della sezione

Ricorsi ex art.702 *bis* c.p.c relative a materie di competenza della sezione.

I procedimenti ex art. 14 D. L.vo 150/2011 (liquidazione dei compensi di avvocato, salvo se introdotti in opposizione a decreto ingiuntivo, in tale ipotesi la competenza spetta alla seconda sezione).

I procedimenti ex art. 15 D. L.vo 150/2011 saranno assegnati ai giudici di entrambe le sezioni cui è demandato il contenzioso ordinario.

Gli ATP nelle materie di competenza della sezione.

(n.b. salvo diversa specifica disposizione, le tipologie degli affari suindicati non saranno ripartiti tra i magistrati componenti i gruppi specializzati).

Registro delle imprese.

Volontaria giurisdizione relativa a materia della sezione (materie tra cui rientra il diritto societario) nonché le dichiarazioni di assenza e morte presunta, le autorizzazioni ex art. 375 e 397 c.c., la rettifica del nome e degli atti dello stato civile, l'apertura forzata di cassette di sicurezza, la nomina di interprete per i sordomuti (artt. 56 e 57 L. 16-02-1913 n. 89), le autorizzazioni alle alienazioni di beni facenti parte di eredità accettata con beneficio d'inventario, alla vendita di beni ereditari mobili ed immobili, rispettivamente di competenza monocratica e collegiale, alle vendite di beni ereditari, mobili ed immobili, *ante* accettazione ex art. 460 c.c., la fissazione dei termini in materia successoria (artt. 749 c.p.c. 481 e 496 c.c.), l'apposizione e la rimozione di sigilli in materia successoria (artt. 752, 762 e segg. c.p.c.), altri istituti di Volontaria Giurisdizione e procedimenti camerali in materia di successioni, la convocazione dell'assemblea ex art. 2367 c.c., la nomina di esperto (artt. 2343, 2440, 2498 c.c. ecc.), la denuncia ex art. 2409 c.c., altri istituti di Volontaria Giurisdizione e procedimenti camerali in materia di diritto societario, il ricorso al Giudice del registro (dott.ssa Tinessa), la ricerca con modalità telematiche di beni da pignorare di cui all'art. 492 *bis* c.p.c. (di competenza del gruppo esecuzioni Immobiliari e Mobiliari, Procedure Concorsuali e Famiglia per le materie di competenza dei gruppi di cui fanno parte); sovra-indebitamento ex L. 3/2012 (di competenza del gruppo fallimenti), ricorso avverso provvedimenti del C.R.A. (art. 7 L.443/1985), nulla osta per il trapianto tra viventi (art. 2 L. 26-06-1967 n.458), il procedimento disciplinare contro il notaio (di competenza collegiale), l'idoneità della cauzione notarile (art. 22 L. 16-02-1913 n.89), l'impugnazione ex Legge sulla *privacy* n. 675/1996), l'opposizione al provvedimento del Garante per la tutela delle persone e di altri, titolo legale per successioni aperte in Italia in titoli di debito pubblico.

Dopo la ripartizione per materia tra le sezioni civili, le cause nell'ambito del settore Civile Ordinario vengono assegnate con il

criterio di assegnazione automatica dei fascicoli, essendosi provveduto ad impostare, con l'aiuto del personale tecnico, i necessari algoritmi che tengano conto dei complessi meccanismi di ripartizione degli affari e degli eventuali contingenti di esonero (contingenti che devono tendenzialmente riguardare tutti gli affari onde non vanificare gli sgravi). Quando non opera l'algoritmo (perché i codici oggetto non consentono ulteriori differenziazioni automatiche), il Front-Office propone ai presidenti di sezione l'assegnazione sulla base dei criteri sopraindicati, mediante apposite griglie che garantiscono l'esatta distribuzione.

In seno alla sezione operano, altresì, tre gruppi specializzati rispettivamente demandati alla trattazione degli affari in materia di Famiglia, Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari e Procedure Concorsuali.

CAPITOLO 7) – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI NEL SETTORE FAMIGLIA

I fascicoli in materia di Famiglia di carattere contenzioso sono suddivisi al 50% tra i due magistrati addetti al settore, assegnando i fascicoli di numero pari al magistrato più anziano e quelli di numero dispari al magistrato meno anziano.

Tale assegnazione è operata nel rispetto del suddetto criterio all'esito dell'udienza presidenziale dal Presidente del Tribunale ovvero dal Presidente della Prima sezione civile in relazione ai fascicoli da essi rispettivamente trattati.

I fascicoli in materia di volontaria giurisdizione in ambito di Famiglia sono parimenti suddivisi al 50% assegnando quelli di numero pari al magistrato più anziano e quelli di numero dispari al magistrato meno anziano

I giudici ai quali sono assegnati i fascicoli sono delegati alla fissazione dell'udienza innanzi a sé ed alla trattazione dei procedimenti, riferendo all'esito in camera di consiglio;

I turni del sabato vengano effettuati da tutti i giudici addetti al settore, togati ed onorari, a rotazione, e sono predisposti dal giudice più anziano del

settore, che come tale coordinerà altresì i due g.o.p., salve diverse ed ulteriori disposizioni del Presidente di Sezione;

Le tutele, le curatele, le amministrazioni di sostegno, i pareri del giudice tutelare e, più in generale, tutti i procedimenti facenti di competenza del giudice tutelare, sono suddivisi, in parti uguali, tra i due magistrati togati del settore ed i tre g.o.p che li coadiuvano, atteso l'elevato numero degli affari, in numero di 1 fascicolo ciascuno a partire da quello di iscrizione più remota secondo l'ordine di anzianità e così di seguito.

Allo stato si deve dare atto che a causa dell'attuale carenza nell'organico dei giudici onorari, alla materia sono attualmente demandati due soli g.o.p..

I magistrati togati del settore famiglia sono esclusi dall'assegnazione di nuovi procedimenti cautelari, possessori e dai decreti ingiuntivi (continueranno, sino ad esaurimento, ad emettere le esecutorietà sui decreti ingiuntivi emessi in precedenza).

I trattamenti sanitari obbligatori saranno distribuiti tra i due giudici addetti al settore famiglia ed ai g.o.p. che li coadiuvano, secondo rotazione, partecipando ai relativi turni del sabato.

CAPITOLO 8) – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI NEL SETTORE DELLE ESECUZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Il gruppo specializzato in materia di Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari, coordinato dal presidente di sezione, è formato:

- da due magistrati togati per le procedure di esecuzione immobiliare, per le opposizioni ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 619 c.p.c., nella fase sia cautelare che del merito, nell'ambito dei procedimenti di esecuzione immobiliare nonché per i giudizi di divisione endo-esecutivi. Tali Giudici sono, infine, delegati dal Presidente del Tribunale alla trattazione dei procedimenti di volontaria giurisdizione ex art. 492 bis c.p.c.;

I procedimenti di esecuzione immobiliare sono ripartiti tra i due giudici togati addetti al settore delle Esecuzioni Immobiliari secondo l'ordine di

iscrizione a ruolo, assegnando il procedimento di numero pari al giudice più anziano in ruolo e quello di numero dispari al giudice meno anziano in ruolo.

Le opposizioni demandate ai suddetti giudici sono assegnate nella fase cautelare in ragione della titolarità della procedura esecutiva mentre nella fase del merito secondo l'ordine di iscrizione a ruolo a ciascuno dei due giudici, ad eccezione dei giudizi di merito di cui all'art. 618 comma II che sono trattati dall'altro Magistrato rispetto a quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.

I giudizi di divisione endo-esecutivi sono assegnati al giudice titolare della procedura esecutiva da cui sono originati.

- da un magistrato togato per le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. ed ex art. 619 c.p.c., sia nella fase cautelare che del merito, nell'ambito dei procedimenti di esecuzione mobiliare, per esecuzione per consegna e per rilascio nonché di obblighi di fare e di non fare.

Al suddetto magistrato, attualmente nella persona della dr.ssa Serino, è altresì assegnato un ruolo di cause di cognizione ordinaria.

- da quattro magistrati onorari preposti alle Esecuzioni Mobiliari, attualmente presenti in numero di due.

Gli affari relativi alle Esecuzioni Mobiliari sono ripartiti tra i giudici onorari in ordine cronologico di iscrizione a ruolo in ragione di 1 fascicolo ciascuno, a partire dal giudice con maggiore anzianità.

Essi tengono udienza i lunedì di ciascun mese, fatta salva la facoltà, laddove venga raggiunto il numero complessivo di 60 fascicoli ad udienza, o il lunedì dell'udienza ricada in un giorno festivo, di fissare due ulteriori udienze mensili coincidenti con altro lunedì, con mercoledì e/o con il giovedì.

Le opposizioni a precetto ex art. 615 e 617 comma 1, c.p.c. sono assegnate ai cinque giudici, compreso il presidente della I sezione, del contenzioso

ordinario ed ai tre giudici togati del gruppo esecuzioni mobiliari ed immobiliari in numero di un procedimento per ciascuno a partire dal P.d.S. per il procedimento precedentemente iscritto e via di seguito in ordine di anzianità decrescente.

Il dott. Marco Giuliano Agozzino tiene udienza del ruolo contenzioso il primo ed il terzo mercoledì di ogni mese ed udienza del ruolo esecuzioni il primo, il secondo ed il terzo mercoledì di ogni mese; la dott.ssa Lulli tiene udienza del ruolo contenzioso il secondo ed il quarto mercoledì di ogni mese ed udienza del ruolo esecuzioni il secondo, il terzo ed il quarto mercoledì di ogni mese.

I giudici componenti il gruppo esecuzioni immobiliari sono esonerati dall'assegnazione dei decreti ingiuntivi e dalle correlate dichiarazioni di esecutorietà.

Il dott. Marco Giuliano Agozzino, in funzione dell'incarico di magistrato del settore civile (decreto 58 del 2019), è esonerato con decorrenza 18.9.2020 decreto 38/2020, dalla assegnazione dei reclami ex 669 terdecies c.p.c. sopravvenuti, nonché dai procedimenti di reclamo già assegnati ed alla data del 18.9.2020 non ancora definiti.

Tale magistrato è onerato anche da un ruolo di cause di cognizione ordinaria

Il Gruppo Procedure Concorsuali è composto da due magistrati togati. E dal presidente del tribunale che presiede il collegio fallimentare

Al Gruppo Procedure Concorsuali sono assegnate:

- azioni che derivano dal fallimento ai sensi dell'art. 24 L.F. tra le quali vi sono:
- azioni inefficacia art. 44 L.F. (con incompatibilità del giudice delegato che le ha autorizzate);
- azioni inefficacia art. 64 e 65 L.F. (con incompatibilità del giudice delegato che le ha autorizzate);

- azioni revocatorie ordinarie art. 66 L.F. (con incompatibilità del giudice delegato che le ha autorizzate);
- azioni revocatorie fallimentari art. 67 L.F. (con incompatibilità del giudice delegato che le ha autorizzate);
- azioni inefficacia art. 167 L.F. (con incompatibilità del giudice delegato che le ha autorizzate);
- azioni ex art. 2467 c.c. (con incompatibilità del giudice delegato che le ha autorizzate);
- opposizioni, impugnazioni e revocazione stato passivo art. 98 L.F. (per le quali vi è l'incompatibilità del giudice delegato che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo);
- insinuazioni tardive (per fallimenti dichiarati prima del 16.7.2006) art. 101 L.F.;
- giudizi omologazione concordato fallimentare - art. 129 L.F. e preventivo art. 180 L.F.;
- giudizi di risoluzione e/o annullamento concordato fallimentare artt. 137, 138 L.F. e preventivo art. 186 L.F. (da assegnarsi al giudice delegato titolare della procedura);
- reclami avverso gli atti del giudice delegato - art. 26 L.F. (con incompatibilità del giudice delegato reclamato);
- reclami avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori - art. 36 L.F. (da assegnarsi al giudice delegato titolare della procedura);
- opposizioni avverso il rendiconto (per fallimenti dichiarati prima del 16.7.2006) - art. 116 L.F.;
- procedure da sovra-indebitamento L. 3/2012;
- procedimenti cautelari (escluse azioni possessorie);
- reclami ex art. 669 *terdecies* c.p.c.;

- procedimenti collegati alle funzioni del giudice del registro delle Imprese (assegnati esclusivamente alla dott.ssa Tinessa).

Tutte le procedure concorsuali sono ripartite tra i due giudici delegati componenti il gruppo specialistico secondo l'ordine decrescente di anzianità attribuendo al giudice più anziano le procedure il cui numero di ruolo sia pari ed a quello meno anziano quelle il cui numero di ruolo sia dispari. Nel caso in cui le procedure abbiano un numero di ruolo superiore a dieci, sono considerate pari quelle in cui somma delle ultime due cifre dia luogo ad un numero pari ed alternativamente dispari quelle in cui la somma delle ultime due cifre dia luogo ad un numero dispari.

I giudici facenti parte del gruppo sono esonerati dall'assegnazione dei decreti ingiuntivi e dalle correlate dichiarazioni di esecutorietà.

Da ultimo è previsto come la correttezza del riparto tabellare dei fascicoli debba essere vagliata dai magistrati assegnatari non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione ovvero nel caso di procedimenti promossi tramite ricorso o, ancora, in caso di riassegnazione, prima della fissazione dell'udienza di prima comparizione innanzi al giudice designato.

Nel caso di procedimenti promossi tramite ricorso, la contestazione del criterio di ripartizione tabellare non potrà essere più effettuata oltre il termine di giorni quindici dal provvedimento di assegnazione.

Nel caso in cui la causa concerna materie eterogenee, il riparto tabellare sarà effettuato sulla base della domanda che, tra quelle spiegate, debba essere affrontata per prima, senza tener conto di eventuali domande riconvenzionali o accessorie.

I fascicoli rimessi per la riunione rimarranno assegnati al giudice designato anche ove questi non ritenga di provvedere alla riunione.

ESONERO MAGRIF

Si rimanda a quanto già esposto nel Capitolo 8).

CAPITOLO 9 – utilizzo dei giudici onorari

In merito all'utilizzo dei giudici onorari si richiamano i criteri esplicitati nel decreto presidenziale n°45/2019 in osservanza dei precetti di cui al D. L.vo 116/2017 e coerente altresì alle direttive di cui alla circolare consiliare n. P. 10500 del 23-07-2020, da considerare parte integrante della presente proposta tabellare (**vedi infra capitolo sull'ufficio del processo**)

CAPITOLO 10 – CALENDARIO UDIENZE CIVILI

La prima sezione tiene udienza monocratica nei giorni di martedì e giovedì nonché il terzo lunedì del mese, ad eccezione delle udienze di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. assegnate alla dott.ssa Tiziana Tinessa quale giudice relatore, che sono tenute il terzo martedì del mese in luogo del terzo lunedì presso la sede di via Filzi e di quelle assegnate alla dott.ssa Alessandra Lulli che sono tenute il terzo mercoledì del mese presso la sede di Via Ezio.

Per le udienze in materia di esecuzioni immobiliari ed opposizioni correlate nonché di esecuzioni in materia mobiliare, si rimanda a quanto già esposto.

L'udienza monocratica civile della dott.ssa Tania Monetti, assegnata alla prima sezione civile con funzione di giudice del settore famiglia e della volontaria giurisdizione, si svolge nelle giornate del martedì e del mercoledì.

I giudici componenti i collegi che tengono udienza il terzo lunedì di ogni mese sono esonerati dal celebrare l'udienza monocratica del giovedì immediatamente successivo.

Il presidente del Tribunale tiene udienza i primi tre mercoledì del mese, la quarta udienza residua per eventuali differimenti e trattazione di cause che richiedono eventualmente l'espletamento di istruttoria complessa. Il Presidente di sezione tiene udienza il martedì e il mercoledì.

Cap.11 Tutela genitorialità

Al fine di tutelare la genitorialità o altre rilevanti esigenze familiari l'ufficio può ricorrere a riduzione del carico di lavoro e/o alla riduzione delle

udienze mensili (ciò in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei giudici risiede altrove).

Nella prima sezione, allo stato nessun magistrato ha i requisiti per il godimento della tutela della genitorialità, avendo la dott.ssa Serino, cessato di godere dell'esonero dello svolgimento di un'udienza, avendo la prole superato i sei anni di età.

SEZIONE SECONDA CIVILE
comprendente
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
SEZIONE LAVORO

CAPITOLO 11– GIUDICI TOGATI E ONORARI ASSEGNATI
ALLA SECONDA SEZIONE

ORGANIGRAMMA SECONDA SEZIONE CIVILE (COMPRENDE SETTORE LAVORO) - TOGATI
(PRES. SEZIONE + 7 GIUDICI CIVILI + 5 GIUDICI LAVORO)

Qualifica	Nome	Settore	Note
Pres. Sezione	ANTONIO MASONE	Civile	Presiede anche la Sezione Specializzata Agraria e la sezione lavoro; collaboratore per il progetto

			tabellare; collaboratore per il giudice di pace di Latina; magistrato vicario; coordinatore dell'ufficio del processo
Giudice	STEFANO FAVA	Civile ordinario	
Giudice	ROBERTA NOCELLA	Civile ordinario	
Giudice	ALFONO PICCIALLI	Civile ordinario	
Giudice	VALENTINA GIASI	Civile ordinario	
Giudice	MAIKA MARINI	Civile ordinario	Compone anche sezione Agraria (d. 16/2021) in sostituzione giudice Lodolini prossimo al collocamento fuori ruolo
Giudice	GAETANO NEGRO	Civile ordinario temporaneamente assegnato al settore penale (d.5/2021)	Compone anche sezione Agraria
Giudice	LAURA GIGANTE	Civile ordinario	
Giudice	SIMONA MAROTTA	Lavoro	

Giudice	VALENTINA AVARELLO	Lavoro	
Giudice	ANGELA ORECCHIO	Lavoro	
Giudice	VIOLA MONTATARI	Lavoro	
Giudice	UMBERTO MARIA COSTUME	Lavoro	

SEGUE: GIUDICI ONORARI OPERANTI NELLA SECONDA SEZIONE CIVILE

GOP

- 5) dott.ssa Valeri (lavoro e civile ordinario, coassegnato anche alla Prima Sezione in qualità di componente dell'ufficio del processo)
- 6) dott. Canaletti (lavoro e civile ordinario; coassegnato anche alla Prima Sezione in qualità di componente dell'ufficio del processo)

Esperti Agrari:

- 1) Valentina Meddi
- 2) Simonetta Dario
- 3) Isolani Fabrizio - Supplente
- 4) Tocci Anna - Supplente

CAPITOLO 12 - PRESIDENTE della SECONDA SEZIONE (Dott. ANTONIO MASONE)

COMPETENZE – Cause civili ordinarie di competenza della sezione;
 Procedimenti di volontaria giurisdizione di competenza della seconda sezione;

Compiti delegati dal Presidente del Tribunale in tema di:

- riunioni di procedimenti ex artt. 273 e 274 c.p.c. della propria sezione;
- abbreviazione termini nei fascicoli della propria sezione;

Presidenza dei collegi (cause collegiali, reclami, agraria, volontaria giurisdizione).

Il Presidente di Sezione cura altresì che il CSIA venga immediatamente informato di ogni variazione tabellare affinché l'algoritmo possa essere aggiornato.

Nel caso in cui il giudice assegnatario, al più approfondito esame che gli è proprio, ritenga non corretta l'assegnazione, rimette il fascicolo (al più tardi entro la celebrazione della prima udienza, superata la quale il fascicolo resta comunque definitivamente assegnato al magistrato già individuato) al presidente della sezione di appartenenza il quale, ove condivide l'assunto, lo trasmette al presidente dell'altra sezione per la riassegnazione. Il presidente del tribunale risolve eventuali casi di conflitti negativi tra i presidenti delle due sezioni civili.

I procedimenti collegiali ordinari sono trattati dal giudice istruttore che rimette al collegio la decisione finale o eventuali altri incidenti che ritenga di competenza collegiale.

Il Presidente di Sezione cura il coordinamento dei giudici addetti alla sezione civile, verifica la corretta assegnazione degli affari **secondo le proposte dell'algoritmo automatico attivato nell'Ufficio**. In caso di assegnazione manuale, ripartisce le cause a rotazione tra i colleghi, dal più giovane al più anziano.

Presiede le riunioni previste dall'Ordinamento Giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza, cura lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione, verifica l'andamento dei servizi di cancelleria, verifica la tempistica del lavoro giudiziario dei colleghi della sezione al fine di prevenire o risolvere eventuali ritardi o disservizi.

La percentuale di esonero è del 50%.

Riveste i seguenti incarichi:

- presidente vicario;
- collaboratore per il progetto tabellare;
- collaboratore per il giudice di pace di Latina;
- coordinatore dell'ufficio del processo.

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DI SEZIONE

In caso di impedimento il presidente di sezione è sostituito dal magistrato più anziano presente in sezione.

Nel caso in cui il Presidente di sezione non possa far parte del collegio (per impedimento, assenza, astensione e ricusazione), è sostituito dal giudice più anziano, nel ruolo, della propria Sezione tra quelli deputati a presenziare all'udienza.

Sulle istanze di ricusazione del giudice civile, il collegio sarà composto dal presidente del tribunale e dai giudici più anziani della sezione (in ordine di anzianità decrescente) di cui fa parte il giudice ricusato (ad eccezione ovviamente del giudice nei cui confronti l'istanza di ricusazione sia rivolta o del giudice che sia stato eventualmente già ricusato in relazione al medesimo procedimento).

Qualora il Presidente ritenga di delegare uno dei presidenti di sezione, il collegio sarà composto dal Presidente della sezione cui appartiene il giudice ricusato e dai giudici più anziani della sezione (in ordine di anzianità decrescente).

CAPITOLO 13 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI COLLEGI

I Collegi civili e quello agrario sono presieduti dal Presidente di Sezione.

I collegi sono composti dal presidente di sezione, dal giudice relatore (assegnatario della causa mediante algoritmo automatico o secondo i criteri sopraindicati). Il terzo componente è individuato nel magistrato più anziano in servizio in sezione.

CAPITOLO 14 - CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GIUDICI

In caso di astensione, ricusazione, impedimento del giudice nei procedimenti con rito monocratico, il giudice sarà sostituito con i magistrati appartenenti alla stessa sezione, a rotazione dal meno anziano.

Nei casi in cui eccezionalmente non si possa provvedere in via endosettoriale, si provvederà attraverso l'utilizzazione dei giudici addetti all'altra sezione e in via residuale alla sezione penale, sempre a rotazione dal giudice meno anziano.

Il giudice che, chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente impedito, recupererà il turno nella successiva occasione.

In caso di incompatibilità plurime, nel caso in cui non si possa procedere a sostituzioni endosettoriali, i giudici saranno sostituiti a turno dai colleghi della medesima sezione civile (che trattano le materie specialistiche e cioè da quelli del settore lavoro e del settore esecuzione e fallimenti) a partire dal magistrato meno anziano nel ruolo, in seconda ipotesi sempre in caso di incompatibilità plurime dai giudici del settore civile ordinario dell'altra sezione e poi da quelli del settore specialistico dell'altra sezione, e in via residuale dai magistrati del settore penale, a partire sempre dal più giovane. Il giudice che, chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente impedito, recupererà il turno la volta immediatamente successiva.

CAPITOLO 15 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI NEL SETTORE CIVILE ORDINARIO

Competenza per materia della seconda sezione

Contenzioso civile ordinario;

Responsabilità extra contrattuale;

Responsabilità professionale in materia sanitaria;

Locazioni di immobili (compresa la fase di convalida di sfratto);

Affitto di azienda;

Comodato d'immobile urbano;

Condominio;

Opposizioni a decreto ingiuntivo (comprese quelle ex art. 14 D. L.vo 150/11 in materia di liquidazioni di compensi di avvocato);

Ripetizione di indebito e di ingiustificato arricchimento, quando non dipendenti da accertamenti relativi alla invalidità del contratto;

Opposizioni avverso il fermo e l'ipoteca esattoriale;

Opposizioni a sanzione amministrativa;

Reclami ex art.669 terdecies c.p.c. avverso provvedimenti cautelari afferenti materie di competenza della sezione.

Ricorsi ex art.702 bis cpc afferenti materie di competenza della sezione.

ATP afferenti le materie assegnate alla sezione;

Decreti ingiuntivi (assegnati ai giudici di entrambe le sezioni civili, esclusi gli appartenenti a gruppi specializzati famiglia, esecuzioni e fallimenti);

Ricorsi ex art. 15 D. Lgs. 150/11, opposizioni a decreto di pagamento di spese di giustizia (assegnati ai giudici di entrambe le sezioni civili, esclusi i magistrati appartenenti a settori specializzati);

N.B.

Procedimenti attinenti a materie non codificate sono ripartiti tra tutti i magistrati delle sezioni civili (esclusi quelli appartenenti a settori specializzati).

Volontaria giurisdizione

La seconda sezione ha competenza sulla volontaria giurisdizione attinente alle materie a tale sezione assegnate (tra cui il condominio) nonché sulle seguenti ulteriori materie residuali (ovvero non di famiglia e non di competenza della prima sezione):

- Registro Stampa (presidente della Seconda Sezione);
- Ammortamento titoli;
- Dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.);
- Svincolo indennità L. 686/1926 e L. 2359/1865;
- Disposizioni in materia di riabilitazione civile del debitore protestato;
- Reclamo avverso il rifiuto del conservatore di procedere alla cancellazione ipoteca;
- Notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.);
- Rilascio seconda copia esecutiva (art. 476 c.p.c.) (presidente della Seconda Sezione);
- Omologazione accordi di media-conciliazione.

////

L'assegnazione dei procedimenti tra le due sezioni civili avviene in base alla ripartizione tabellare delle materie per sezione.

Dopo la ripartizione per materia tra le sezioni, le cause vengono assegnate con il criterio di assegnazione automatica dei fascicoli mediante gli applicativi ministeriali su base SICID forniti dal DGSIA - CSIA. Per i fascicoli in cui risulta impossibile ricorrere all'assegnazione automatica, il Front-Office propone al presidente di sezione l'assegnazione tenendo rigorosamente conto della rotazione cadenzata tra tutti i giudici della sezione, dal più giovane al più anziano.

La correttezza delle assegnazioni (sotto il profilo della qualificazione giuridica della domanda e, quindi, della ripartizione degli affari tra sezioni) viene preliminarmente verificata dal presidente di Sezione che le conferma (telematicamente o mediante visto cartaceo) o le restituisce al Front-Office per la corretta assegnazione.

Il Presidente di Sezione cura altresì che il CSIA venga immediatamente informato di ogni variazione tabellare affinché l'algoritmo possa essere aggiornato.

Nel caso in cui il giudice assegnatario, al più approfondito esame che gli è proprio, ritenga non corretta la ripartizione dell'affare tra le sezioni, rimette il fascicolo (al più tardi entro la celebrazione della prima udienza, superata la quale il fascicolo resta comunque definitivamente assegnato al magistrato già individuato) al presidente della sezione di appartenenza il quale, ove condivide l'assunto, lo trasmette al presidente dell'altra sezione per la riassegnazione. Il presidente del tribunale risolve eventuali casi di conflitti negativi tra i presidenti delle due sezioni civili.

I procedimenti collegiali ordinari sono trattati dal giudice istruttore che rimette al collegio la decisione finale o eventuali altri incidenti che ritenga di competenza collegiale.

CAP. 16 TUTELA GENITORIALITÀ

Al fine di tutelare la genitorialità o altre rilevanti esigenze familiari l'ufficio può ricorrere a riduzione del carico di lavoro e/o alla riduzione delle udienze mensili (ciò in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei giudici risiede altrove).

Nella sezione seconda usufruisce di esonero parziale, per prole in tenera età, la dott.ssa Valentina Giasi.

La dott.ssa Giasi è, per tale ragione, esonerata dallo svolgimento dell'udienza monocratica dell'ultimo giovedì di ciascun mese.

CAPITOLO 17 – GIUDICI ONORARI

I giudici onorari sono titolari di ruoli autonomi costituitisi al momento della soppressione delle sedi distaccate in forza del decreto legislativo n.155/2012.

E' inoltre operativo l'Ufficio del Processo (secondo le modalità organizzative già adeguate alla delibera CSM 15.5.2019) come meglio specificato successivamente.

CAPITOLO 18 – CALENDARIO UDIENZE CIVILI

Le udienze civili ordinarie si tengono nei giorni di martedì e giovedì.

Il collegio della seconda sezione si riunisce il secondo mercoledì del mese. I magistrati che compongono il collegio del mercoledì sono esonerati dal programmare e tenere l'udienza del giovedì.

I magistrati della seconda sezione componenti della Sezione Agraria (Presidente Masone, giudice Negro) sono facoltizzati a non tenere l'udienza del giovedì successivo al quarto mercoledì del mese, in cui si tiene l'udienza collegiale agraria.

Ciascun giudice ha facoltà di non fissare n. 6 udienze all'anno al fine di destinare le relative giornate (indicate dal Presidente della Corte) alla formazione decentrata.

CAPITOLO 19 – SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA – composizione e funzionamento

La sezione è deputata alla trattazione della materia specializzata.

Il collegio (in composizione fissa) è presieduto dal presidente della seconda sezione civile e formato dallo stesso magistrato nonché dai giudici individuati dopo apposito interpello tra tutti i magistrati addetti alle sezioni civili (attualmente i giudici Paola Romana Lodolini della prima sezione e Gaetano Negro della seconda sezione, ma, atteso il prossimo trasferimento della dottoressa Lodolini, in sostituzione è stata designata a componente del collegio il giudice Marini della seconda sezione civile – d. 16/2021) oltre che dai due esperti agrari Valentina Meddi e Simonetta Dario.

Le udienze sono tenute il quarto mercoledì del mese.

I giudici che compongono il collegio agrario sono autorizzati a non tenere una udienza civile della settimana in cui si tiene l'udienza agraria (di regola i giudici della prima sezione sono autorizzati a non tenere l'udienza del martedì e quelli della seconda, impegnati tutti i martedì con le convalide di sfratto, quella del giovedì).

Il presidente della sezione specializzata tratta in via esclusiva i decreti ingiuntivi in materia agraria, i procedimenti di convalida e i cautelari. I restanti procedimenti sono assegnati ai due componenti togati, uno ciascuno partendo dal meno anziano, sulla base della iscrizione a ruolo.

In caso di astensione, ricusazione o altro impedimento, il presidente del collegio è sostituito dal giudice più anziano tra gli altri componenti togati della sezione specializzata agraria.

In caso di astensione ricusazione o altro impedimento dei componenti del collegio, la sostituzione avviene tra i magistrati della seconda sezione, a rotazione dal meno anziano, fermo restando che, ove l'impedimento alla trattazione della singola causa fosse definitivo, la stessa verrebbe riassegnata comunque tra i soli componenti fissi della sezione specializzata agraria (salvo il caso di assoluta incompatibilità dell'intero collegio).

CAPITOLO 20 – SETTORE LAVORO

Composizione e funzionamento

Presiede il settore lavoro il presidente della Seconda Sezione in cui il settore lavoro è incardinato.

Il presidente della sezione si occupa altresì di disporre le riunioni dei fascicoli e di curare il coordinamento dei giudici e della relativa cancelleria.

Il settore si compone di n. 5 giudici addetti in via esclusiva alla materia lavoristica.

Ad esso è altresì assegnato il GOP dott.ssa Gianna Valeri la quale, in funzione di componente dell'ufficio del processo e secondo le modalità ivi indicate (vedi *infra*) collabora nella definizione degli ATP in materia previdenziale.

I giudici del lavoro tengono udienza il martedì e il giovedì presso i locali del Tribunale siti in via Filzi, immobile separato dalla sede centrale del Tribunale, sita in p.zza Buozzi.

I fascicoli monocratici sono assegnati mediante algoritmo automatico sorvegliato dal presidente di sezione.

In materia di licenziamenti, i ricorsi ex art.1 comma 51 legge n.92/12 (ricorsi "Fornero" fase di opposizione) sono assegnati al medesimo giudice che ha emesso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria.

Le opposizioni a decreto ingiuntivo sono assegnate al medesimo giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto.

La correttezza delle assegnazioni (sotto il profilo della competenza funzionale alla magistratura del lavoro e, quindi, della ripartizione degli

affari tra sezione lavoro e sezione civile) viene verificata dal singolo magistrato assegnatario che, ove ritenga la propria incompetenza funzionale, rimette il fascicolo al Presidente della Sezione.

Per la trattazione dei reclami ex art. 669 terdecies c.p.c. è previsto un solo collegio composto dal magistrato del lavoro più anziano (Marotta) che lo presiede, dal relatore (nominato dal presidente di sezione a rotazione in base al criterio ordine di ruolo/ordine alfabetico dei cognomi con esclusione del giudice che ha emesso il provvedimento reclamato) e da un altro componente della sezione a rotazione secondo i medesimi criteri.

In caso di astensione o ricusazione dei giudici del settore lavoro, questi verranno sostituiti, a rotazione, dai restanti partendo dal meno anziano in servizio.

Le conciliazioni stragiudiziali sono trattate dal magistrato lavoro più anziano.

Tutela della genitorialità

La dott.ssa Simona Marotta in quanto genitore di prole con età inferiore ai sei anni è esonerata dallo svolgimento dell'udienza del primo giovedì e del secondo martedì di ciascun mese.

CAP. 21 - UFFICIO DEL PROCESSO

Composizione e funzionamento

E' operativo l'ufficio del processo con le seguenti modalità

OBIETTIVI (par. 5.2 lettera a della delibera CSM 15.5.2019)

I principali obiettivi che si intendono raggiungere sono:

- lo smaltimento dell'arretrato proveniente dalle soppresse sezioni distaccate;
- la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti;
- l'alleggerimento del carico di lavoro gravante sui magistrati togati il cui organico e', come noto, insufficiente rispetto al volume degli affari;
- la rapida definizione di cause seriali;

SETTORI e RISORSE (par. 5.2 lettere *b, c, d* della delibera CSM 15.5.2019)

I settori che si gioveranno dell'ufficio del processo sono quelli Civile/Lavoro.

L'ufficio per il processo nel settore civile si articola in due unità organizzative, come di seguito esplicitato:

1) una unità organizzativa per il settore lavoro, della quale faranno parte:

a) il Gop Dott.ssa Gianna Valeri (già in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lvo 116/2017);

b) tutti i giudici addetti alla Sezione Lavoro (Dott.ssa Simona Marotta, dott.ssa Valentina Avarello, dott.ssa Angela Orecchio, dott. Umberto Costume e la dott.ssa Viola Montanari);

c) gli stagisti che abbiano espresso preferenza a svolgere il tirocinio nelle materie oggetto di trattazione della sezione lavoro o, in assenza di preferenze, quelli individuati d'ufficio anche in deroga ad eventuali turnazioni (civile, lavoro, penale) altrove previste;

d) il personale della cancelleria lavoro;

2) una unità organizzativa comune per la prima e la seconda sezione civile, di cui faranno parte:

a) tutti giudici togati dottori (De Cinti, Masone, Pietricola, Galasso, Lodolini, Agozzino, Lulli, Serino, Tinessa, Marra, Monetti, Fava, Piccialli, Nocella, Giasi, Negro, Gigante, Marini);

a) i giudici onorari già in servizio presso il tribunale alla data di entrata in vigore del d. lgs.vo. n. 116/2017 (la dott.ssa Valeri -già addetta alla collaborazione con il settore lavoro-, il dott. Tanzi, il dott. Gabrielli, il dott. Canaletti)

b) gli stagisti;

c) il personale di cancelleria appartenente alla prima e alla seconda sezione;

d) gli eventuali tirocinanti di cui all'art. 21 ter del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015 n.132.

Il controllo e l'organizzazione di dettaglio delle strutture organizzative viene esercitato dai Presidenti di Sezione o dai giudici da essi designati (previo interpello).

COORDINAMENTO (par. 5.2 lettera *d* della delibera CSM 15.5.2019)

Il magistrato con funzioni di Vicario riveste il ruolo di coordinatore dell'Ufficio del Processo e coadiuverà il Presidente del Tribunale nella verifica del funzionamento delle strutture organizzative in cui si articola l'ufficio.

ATTIVITA' (par. 5.2 lettera *f* della delibera CSM 15.5.2019)

Visti gli artt.10, 11 e 12 del d. lgs.vo.n.116/2017 si specificano di seguito i compiti dei giudici onorari inseriti nell'ufficio del processo.

Il giudice onorario di pace coadiuverà il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, provvederà all'espletamento, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, di tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. (Il giudice onorario potrà assistere alla camera di consiglio).

Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, potrà delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compito dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonché i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

Ai sensi dell'art. 10 comma 12 del d. lgs.vo soprarichiamato, al giudice onorario di pace potrà essere altresì delegata la pronuncia di provvedimenti definitivi di seguito esplicitati, e cioè quelli nelle materie consentite dalle vigenti disposizioni normative:

- a) i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
- b) nel settore lavoro i procedimenti ATPO ex art. 445 bis c.p.c. (esclusa la fase successiva alla contestazione delle conclusioni del C.T.U);
- c) i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
- d) i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
- e) i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000;
- f) i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi euro 50.000.

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs.vo 116/2017, il giudice onorario di pace svolgerà le attività delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22.

La delega verrà esercitata dal magistrato togato al giudice onorario che lavorerà in affiancamento al medesimo, nell'ambito evidentemente dei procedimenti facenti parte del ruolo del magistrato professionale.

Atteso l'esiguo numero dei GOP in servizio la facoltà di delega esercitabile dai magistrati, esclusivamente per l'ufficio del processo del settore civile (non quindi per il settore lavoro), è subordinata all'autorizzazione di massima dei presidenti delle sezioni civili i quali verificheranno che la delega non interferisca con gli altri affari di cui i G.O.P. sono onerati.

Visto l'art. 11 comma 6 del d. lgs.vo 116/2017, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 del medesimo art. 11 e previa autorizzazione di massima dei presidenti di sezione tesa a verificare la sussistenza di detti presupposti, ai giudici onorari di pace potranno venire altresì assegnati fascicoli (e non semplicemente delegate funzioni) con l'esclusione però delle seguenti fattispecie:

1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;

2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;

3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;

4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;

5) i procedimenti in materia di famiglia.

Visto l'art.13 del d. l.vo. sopracitato, nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il giudice onorario di pace potrà essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito. L'individuazione del giudice onorario da destinare in supplenza e' effettuata con i criteri di cui all'articolo 10.

Resta ferma l'assegnazione dei procedimenti civili (e penali) ai giudici onorari di pace in servizio, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, come giudici onorari di tribunale, già effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, prima della predetta data nonché la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi già disposta antecedentemente alla medesima data.

Visto l'art. 30 c.2 resta comunque ferma, fino alla scadenza del quarto anno successivo all'entrata in vigore del D.Lvo. 116/2017 l'assegnazione dei procedimenti civili ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto 116/2017 come giudici onorari di tribunale effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, prima della predetta data nonché la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi già disposta antecedentemente alla medesima data. Per i procedimenti nelle materie di cui all'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 3), resta ferma l'assegnazione ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto

come giudici onorari di tribunale qualora effettuata prima del 30 giugno 2017.

Funzioni dei tirocinanti

I tirocinanti ammessi allo stage di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e i laureati che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11 provvederanno a coadiuvare il magistrato professionale cui sono stati assegnati nello studio del fascicolo processuale, nell'espletamento delle ricerche giurisprudenziali funzionali allo studio delle questioni giuridiche da trattare, e alla stesura delle minute dei provvedimenti giurisdizionali, di relazioni e di bozze di atti, secondo le indicazioni del magistrato "assegnatario", espletano la loro attività in collaborazione diretta con il magistrato per compiti strettamente ancillari all'attività di udienza e di preparazione della stessa.

I tirocinanti provvederanno altresì a contribuire alla realizzazione della banca dati della giurisprudenza di merito del tribunale secondo i criteri per la selezione dei provvedimenti da inserire nella banca dati fissati dal presidente del tribunale adottati d'intesa con i presidenti di sezione che provvederanno ad elaborare delle proposte previa interlocuzione con i magistrati delle rispettive sezioni.

Coordina i tirocinanti (a seguito di interpello) la dott.ssa Serino.

Il magistrato tabellarmente designato alla funzione di coordinatore (i.e. il magistrato Vicario), adotterà i provvedimenti necessari ed opportuni a dare attuazione a quanto previsto nel presente decreto.

Personale amministrativo

Il personale di cancelleria addetto all'ufficio del processo, oltre che a fungere da supporto per l'espletamento dell'attività dei magistrati togati nonché dei magistrati onorari e degli stagisti, avrà compiti specifici di monitoraggio statistico dei dati, al fine di consentire il controllo periodico, con cadenza trimestrale, sullo smaltimento dell'arretrato, indice di ricambio, tempi di definizione dei procedimenti, e rilevazione di eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali, al fine di consentire la

realizzazione effettiva del c.d. “cruscotto di gestione” contribuiranno altresì al controllo della corretta gestione dei registri informatizzati e ogni altro compito di supporto al processo civile telematico.

La loro attività sarà altresì finalizzata a dare impulso all'utilizzazione delle risorse informatiche e allo sviluppo delle tecnologie e di eventuali progetti di innovazione dell'ufficio giudiziario, nonché alla realizzazione di protocolli e convenzioni che l'ufficio giudiziario predisporrà con soggetti terzi, sempre con la medesima finalità di migliorare la produttività degli uffici per garantire la ragionevole durata del processo (art. 16-octies di 90/14). I funzionari del personale amministrativo coadiuveranno altresì i magistrati professionali e i tirocinanti per la realizzazione del servizio di massimazione delle sentenze.

1. SEZIONE PENALE

1.1. La composizione della sezione penale e le funzioni svolte.

La sezione penale è composta da 11 magistrati (9 effettivi + 2 derivanti dall'aumento in pianta organica).

SOANA GIAN LUCA	Presidente di sezione	Presidente del 1 [^] Collegio e della 1 [^] Corte di Assise
VALENTINI FRANCESCO	Giudice	Presidente del 2 [^] Collegio, della 2 [^] Corte di Assise e giudice monocratico
MORSELLI LAURA	Giudice	Presidente del 3 [^] collegio e giudice monocratico
FOSSO MARIA ASSUNTA	Giudice	Componente del 2 [^] Collegio, giudice togato della 2 [^] Corte di Assise e giudice monocratico - PROSSIMO TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE
VELARDI FABIO	Giudice	Componente del 1 [^] Collegio, giudice togato della 1 [^] Corte di Assise e giudice monocratico

BERNABEI BEATRICE	Giudice	Componente del 1 [^] Collegio, giudice e giudice monocratico
COCULO FRANCESCA	Giudice	Componente del 3 [^] Collegio e giudice monocratico
SERGIO SIMONA	Giudice	Componente del 3 [^] Collegio e giudice monocratico
VILLANI ENRICA	Giudice	Componente del 2 [^] Collegio e giudice monocratico
CLARA TRAPUZZANO MOLINARO	Mot	giudice monocratico PROSSIMA IMMISSIONE IN POSSESSO NELL'UFFICIO
1posto nuovo aumento della pianta organica	Giudice	Scoperto

Le funzioni svolte dalla sezione penale sono di:

- Corte di Assise.
- giudice del dibattimento penale, monocratico e collegiale.
- giudice dell'esecuzione penale, monocratico e collegiale.
- Tribunale del riesame in materia di sequestri.
- Tribunale delle misure di prevenzione per i procedimenti attivati entro il 31.12.2017.

1.2. LA CORTE DI ASSISE

Sono presenti due Collegi di Corte di Assise.

1[^] Collegio: Presidente dott. Gian Luca Soana – giudice togato a latere dott. Fabio Velardi – udienza il primo martedì del mese.

2[^] Collegio: Presidente dott. Francesco Valentini – giudice togato a latere dott.ssa Maria Assunta Fosso (prossimo trasferimento ad altra sede, sostituita dalla dott.ssa Villani decreto 12/2021) – udienza il primo venerdì del mese.

Il secondo collegio è stato attivato, con modifica tabellare, a seguito dell'entrata in vigore della legge 12.4.2019 n. 33 che - nel non consentire il giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo - ha determinato un aumento del carico della Corte di Assise e con esso la necessità di attivare una seconda Corte di Assise nei casi in cui i processi pendenti dinanzi alla prima siano due.

Criteri di assegnazione:

I primi due procedimenti vengono assegnati al 1[^] Collegio; qualora il 1[^] collegio abbia già la pendenza di due procedimenti il terzo ed il quarto vengono assegnati al 2[^] Collegio e poi a rotazione.

1.3. COLLEGIO

Sono presenti tre collegi.

I[^] Collegio formato dai dott.ri Gian Luca Soana, Fabio Velardi e Beatrice Bernabei.

Il Primo Collegio ha udienza i primi quattro mercoledì del mese ed il quarto martedì del mese.

II[^] Collegio formato dai dott.ri Francesco Valentini, Maria Assunta Fosso (prossimo trasferimento ad altra sede, sostituita temporaneamente dal Presidente del Tribunale dott.ssa Caterina Chiaravalloti - decreto 5/2021) e Enrica Villani.

Il secondo Collegio ha udienza i primi quattro martedì del mese ed il primo venerdì del mese.

III[^] Collegio formato dai dott.ri Laura Morselli, Francesca Coculo e Simona Sergio (momentaneamente assente per astensione anticipata, sostituita dal Presidente di Sezione Penale dott. Gian Luca Soana – provvedimento presidente sezione penale del 18.1.2021).

Il terzo Collegio ha udienza i primi quattro giovedì del mese ed il secondo venerdì del mese.

Per quanto riguarda i criteri di assegnazione senza alcuna variazione rispetto a quanto stabilito nell'ultima tabella e nei decreti di variazione tabellare emessi dal Presidente del Tribunale (in ultimo il decreto nr. 6/2020 del 29.10.2020) si stabiliscono i seguenti criteri.

1.3.1. ASSEGNAZIONE AL COLLEGIO TRAMITE APPLICATIVO GIADA.

I procedimenti di prima udienza dibattimentale – a seguito di decreto immediato o decreto di rinvio a giudizio – vengono assegnati, per ogni mese, nel numero di 6 fascicoli di prima udienza per ciascun collegio che verranno fissati all'interno delle quattro udienze del mercoledì per il primo Collegio, del martedì per il secondo Collegio e del giovedì per il terzo Collegio. Nell'ambito di questi sei procedimenti sono inclusi due relativi a fascicoli cd. urgenti (anche con soggetti sottoposti a misure cautelari personali).

Il tutto in modo da assicurare la trattazione di 18 procedimenti al mese (circa 180 all'anno).

L'assegnazione avverrà, in modo automatico, tramite l'applicativo GIADA, con il quale si viene anche ad attribuire un coefficiente ad ogni processo al fine di ottenere una equa distribuzione dei carichi di lavoro (come di seguito indicato)

1.3.2. ASSEGNAZIONE AL COLLEGIO AL DI FUORI DELL'APPLICATIVO GIADA.

Per i procedimenti che **non possono essere assegnati con l'applicativo GIADA** (in quanto in esso non previsti) si provvede nella seguente maniera (in sovrannumero rispetto a quelli gestiti da GIADA):

- a) i procedimenti provenienti dalla Procura distrettuale di Roma e non assegnabili con il sistema GIADA vengono assegnati, a rotazione uno a Collegio partendo dal III[^], poi, al I[^] ed infine al II[^] Collegio.
- b) I procedimenti in materia di esecuzione penale vengono assegnati al Collegio che ha trattato il processo dibattimentale e se non individuabile a rotazione partendo dal III[^], poi, al II[^] ed infine al I[^] Collegio.
- c) i procedimenti assegnati al giudice monocratico ma di competenza del Giudice collegiale - non assegnabili con il sistema GIADA - vengono assegnati, a rotazione uno a Collegio partendo dal I[^], poi, al II[^] ed infine al III[^] Collegio come anche i procedimenti di natura diversa non assegnabili con GIADA.

1.3.3. ASSEGNAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI IN MATERIA CAUTELARE REALE.

Le **impugnazioni in materia cautelare reale** vengono assegnate a tutti e tre i collegi; a tale fine:

- a) al primo collegio vengono assegnati i procedimenti i cui atti sono trasmessi il mercoledì;
- b) al secondo collegio vengono assegnati i procedimenti i cui atti sono trasmessi il martedì;
- c) al terzo collegio vengono assegnati i procedimenti i cui atti sono trasmessi il giovedì;

d) le impugnazioni relative a procedimenti già trattati in sede di riesame o appello cautelare da uno dei collegi, in relazione a precedenti istanze, vengono assegnati a quello stesso Collegio, chiedendo l'invio degli atti in modo compatibile al rispetto dei termini di cui all'art. 324 c.p.p..

Per consentire la decisione delle istanze di riesame in modo compatibile al rispetto dei termini di cui all'art. 324 c.p.p. ed alle esigenze del giudizio dibattimentale, verrà richiesto all'autorità procedente l'invio degli atti:

a) nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì;

b) in modo tale da evitare la presenza di più di due procedimenti (con RGNR diverso) ad udienza (utilizzando il criterio cronologico di deposito dell'istanza).

Qualora nei giorni indicati giungano più di due procedimenti, quelli successivi al secondo vengono assegnati al Collegio successivo sempre che ciò sia compatibile con il rispetto dei termini di cui all'art. 324 c.p.p..

1.3.4. ASSEGNAZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE.

Le misure di prevenzione ancora pendenti restano assegnate ai Collegi (I e II) che le hanno trattate fino al loro esaurimento.

1.4. GIUDICE MONOCRATICO PENALE

Svolgono la funzione di giudice monocratico penale gli otto giudici togati della sezione – tranne il Presidente di sezione - ed i cinque giudici onorari di Pace assegnati alla sezione.

1.4.1. I GIUDICI MONOCRATICI TOGATI.

Svolgono giudizio monocratico penale i dott.ri Francesco Valentini, Laura Morselli, Maria Assunta Fosso, Fabio Velardi, Beatrice Bernabei, Francesca Coculo, Simona Sergio e Enrica Villani.

Svolgono udienza:

-dott. Valentini i primi quattro mercoledì del mese;

-dott.ssa Morselli i primi quattro lunedì del mese ed il terzo venerdì del mese.

-dott.ssa Fosso i primi quattro mercoledì del mese ed il terzo lunedì del mese.

-dott. Velardi i primi quattro giovedì del mese ed il terzo martedì del mese.

- dott.ssa Bernabei i primi quattro lunedì del mese ed il terzo giovedì del mese.
- dott.ssa Coculo i primi quattro lunedì del mese ed il terzo venerdì del mese
- dott.ssa Sergio i primi quattro mercoledì del mese ed il quarto martedì del mese.
- dott.ssa Villani i primi quattro giovedì del mese ed il quarto lunedì del mese.

In tutto i Giudici togati hanno 34 udienze al mese.

1.4.2. CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI GIUDICI MONOCRATICI TOGATI TRAMITE APPLICATIVO GIADA

Vengono assegnati 8 processi ad udienza (di cui 4 da citazione diretta, 2 da direttissima o immediato e 2 da rinvio a giudizio), incluse due urgenze, con nessun fascicolo per la quinta udienza (corrispondente per Bernabei 3[^] giovedì, Morselli 3[^] venerdì, Coculo 3[^] venerdì, Fosso 3[^] lunedì, Velardi 3[^] venerdì, Sergio 3[^] martedì, Villani 4[^] giovedì).

Ai giudici togati vengono assegnati, in modo esclusivo rispetto ai giudici onorari, i processi da rinvio a giudizio, i cd. reati prioritari ed i delitti richiamati dal secondo comma dell'art. 550, comma 2, c.p.p. (furto in abitazione, furti aggravati, ricettazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, violazione dei sigilli aggravata e violenza aggravata), oltre ai processi con persone sottoposte a misura cautelare personale.

I processi sono assegnati con l'applicativo GIADA con il quale si viene anche ad attribuire un coefficiente ad ogni processo al fine di ottenere una equa distribuzione dei carichi di lavoro (come di seguito indicato).

1.4.3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI GIUDICI TOGATI MONOCRATICI AL DI FUORI DELL'APPLICATIVO GIADA

Per i procedimenti di competenza dei giudici togati che non possono essere assegnati con l'applicativo GIADA (in quanto in esso non previsti) si provvederà nella seguente maniera:

a) i procedimenti provenienti dalla Procura distrettuale di Roma (non assegnabili con il sistema GIADA) vengono assegnati, a rotazione uno a giudice, partendo da quello meno anziano.

b) I procedimenti in materia di esecuzione penale vengono assegnati al giudice che ha trattato il processo dibattimentale e se non

più in servizio nella sezione o in relazione a procedimento trattato da un giudice onorario, verranno assegnati a rotazione cinque alla volta, partendo dal meno anziano.

c) Gli appelli avverso le decisioni del giudice di pace vengono assegnati a rotazione (uno alla volta) partendo dal meno anziano.

d) Le impugnazioni avverso i decreti di archiviazione ex art. 410 bis c.p.p. vengono assegnati ai giudici monocratici a rotazione (uno alla volta) partendo dal meno anziano;

e) Ogni altro tipo di procedimento non assegnabile con Giada viene assegnato ai giudici monocratici a rotazione (uno alla volta) partendo dal meno anziano;

1.4.4. I PROCESSI PER DIRETTISSIMA

Vengono trattati, a rotazione in ciascuno giorno (in modo da non concentrarli su di un solo giudice nello stesso giorno), dai giudici che hanno udienza monocratica dibattimentale. Per il sabato e per i giorni festivi (ove può essere necessario svolgere un giudizio per direttissima) a turno tra tutti i giudici incluso il Presidente di sezione. I processi trattati dal Presidente di sezione se non definiti in quella stessa udienza vengono assegnati, a rotazione, agli altri giudici della sezione partendo dal meno anziano.

1.5. I GIUDICI ONORARI DI PACE DELLA SEZIONE

I giudici onorari sono i dott.ri: Alessio Andrej Caperna, Rosmunda Zampi, Pierluigi Taglienti, Stefano Nicolucci, Daniela Puccinelli.

I giudici hanno udienza:

- dott. Caperna tutti i venerdì del mese ed il terzo martedì.
- dott.ssa Zampi i primi quattro martedì ed il primo e terzo giovedì.
- dott. Taglienti il secondo e quarto lunedì ed il secondo e quarto giovedì
- dott. Nicolucci il quarto e quinto lunedì, il primo e secondo martedì, il primo, secondo, terzo e quarto venerdì.
- dott.ssa Puccinelli il primo, secondo e terzo lunedì ed il primo, secondo e quarto venerdì.

1.5.1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI GIUDICI ONORARI DI PACE

Ai giudici onorari vengono assegnati 8 fascicoli ad udienza, tra quelli a citazione diretta non prioritari e da opposizione a decreto

penale (che possono ad essi essere assegnato sulla base del d.lgs. n. 116/2017), non a tutte le udienze, secondo il seguente criterio.

- dott. Caperna primo, secondo e quarto venerdì del mese.
- dott.ssa Zampi i primi quattro martedì.
- dott. Taglienti il secondo e quarto lunedì e secondo giovedì.
- dott. Nicolucci primo e secondo martedì, secondo, terzo e quarto venerdì.
- dott.ssa Puccinelli il primo, secondo e quarto venerdì.

Nell'ambito delle loro assegnazioni (nel numero sopra indicato) i Giudici onorari sono competenti sui procedimenti attivati a seguito di **opposizione a decreto penale**, ad eccezione di quelli che sono relativi a reati oggetto di assegnazione esclusiva ai giudici togati (cfr. punto III.1.2.).

I processi sono assegnati con l'applicativo GIADA, con il quale si viene anche ad attribuire un coefficiente ad ogni processo al fine di ottenere una equa distribuzione dei carichi di lavoro (come di seguito indicato).

1.6. CRITERI DI SOSTITUZIONE.

Il Presidente della Sezione penale è sostituito dal magistrato più anziano nel ruolo nel settore penale dibattimentale per quanto attiene l'attività organizzativa e di coordinamento della sezione.

In caso di assenza in giorno di udienza di un giudice della sezione, anche onorario (per malattia, ferie, partecipazione a corso della Scuola ecc.), si provvederà:

a) ad interpello tra i giudici onorari di pace della sezione per verificare eventuale disponibilità alla sostituzione anche ex art. 13 d.lgs. 116/2017;

b) in via subordinata a sostituirlo con un giudice della sezione da individuare, a rotazione, partendo dal meno anziano di ruolo, esclusi i giudici che hanno quel giorno udienza o che hanno svolto nel mese antecedente un numero di udienze superiore a quello degli altri colleghi.

In caso di **astensione o ricusazione o incompatibilità** di un giudice nei procedimenti con **rito monocratico** di esclusiva competenza dei giudici togati, ciascun giudice sarà sostituito, con un magistrato appartenente alla stessa sezione, a rotazione, in ordine di anzianità crescente. Nei casi in cui eccezionalmente non si possa provvedere in via endosettoriale, si provvederà attraverso l'utilizzazione dei giudici addetti all'altro settore, in caso di

incompatibilità plurime, si procederà alla sostituzione con un giudice delle sezioni civili in ordine di anzianità crescente. Il giudice che, chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente impedito, recupererà il turno la volta immediatamente successiva.

In caso di incompatibilità, astensione, ricusazione, impedimento del giudice nei procedimenti con rito monocratico, ciascun giudice sarà sostituito, relativamente ai processi di non esclusiva competenza dei giudici togati, dai giudici onorari in ordine di anzianità crescente. Il giudice onorario che, chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente impedito, recupererà il turno la volta immediatamente successiva.

In caso di incompatibilità, astensione o ricusazione, del Presidente o di altro componente del collegio il procedimento in ordine al quale si è manifestata la causa di incompatibilità, astensione o ricusazione sarà assegnato ad altro collegio. Pertanto il presidente del collegio verrà sostituito dal Presidente dell'altro collegio, il giudice del collegio dal giudice meno anziano dell'altro collegio a rotazione; in particolare, i componenti del I Collegio verranno sostituiti da quelli del II[^] collegio, quelli del II[^] da quelli del III[^] Collegio e quelli del III[^] Collegio da quelli del I[^] Collegio.

In caso di incompatibilità, astensione o ricusazione, del Presidente o del giudice togato di una delle Corti di Assise il procedimento in ordine al quale si è manifestata la causa di incompatibilità, astensione o ricusazione sarà assegnato all'altra Corte di Assise. Pertanto il presidente del collegio verrà sostituito dal presidente dell'altro collegio, il giudice dal giudice dell'altro collegio.

1.7. CRITERI DI ASSEGNAZIONE FASCICOLI IN AMBITO COLLEGIALE.

Il Presidente del Collegio, nell'esercizio del potere di designazione del componente estensore, deve tenere conto della specifica condizione soggettiva e non deve assegnare la redazione del provvedimento quando il termine per il deposito venga a scadere nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, atteggiandosi, comunque, in modo che la potenziale situazione di gravidanza del magistrato e le particolari condizioni soggettive di cui alla Circolare sulla formazione delle Tabelle non debbano essere occasione di pregiudizio o discriminazione nel concreto dipanarsi delle modalità di svolgimento della vita professionale.

1.8. CRITERI DI PRIORITA' DI TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI.

In attuazione di quanto stabilito dagli artt. 132 bis disp. att. c.p.p. e delle risoluzioni del CSM in materia, sono state fissati - in ultimo a seguito di protocollo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina in data 25.11.2019 – dei criteri prioritari di trattazione dei procedimenti ai quali si devono attenere i singoli collegi e/o giudici sia monocratici che dell'udienza preliminare e che sono anche indicati (quali prioritari) nell'applicativo GIADA ai fini della indicazione della data di udienza.

In particolare, è assicurata la prioritaria trattazione, in ordine, dei procedimenti:

- con imputati detenuti.
- nei quali siano applicate misure cautelari personali ovvero misure interdittive, anche se successivamente modificate o revocate per ragioni diverse dall'insufficienza di gravi indizi.
 - per i reati di cui agli artt. 609 bis, 609 quater, 609 octies c.p.
 - per il reato di cui all'art. 603 bis c.p.
 - per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. nel caso di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro;
 - per i reati di cui agli artt. 589 commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, 589 bis e 590 bis c.p (ad esclusione delle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 590 bis c.p.);
 - per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. nel caso di lesioni gravi o gravissime commessi, nei quali la colpa sia attinente all'esercizio della professione medica, o 590 sexies c.p.;
 - per i reati di cui agli artt. 317, 318, 319 quater, 319, 320, 321, 322 bis c.p. ovvero altri reati contro la pubblica amministrazione che investano particolare rilevanza in ragione del pregiudizio arrecato all'immagine ed all'efficienza della pubblica amministrazione;
 - per i reati di cui agli artt. 612 bis (in danno di vittime fragili), 572 c.p., 588 bis c.p., 612 ter e 583 quinques c.p.;
 - in materia di lottizzazione abusiva e per reati ambientali che abbiano determinato un rilevante inquinamento;
 - nei quali risulti iscritto e non revocato un sequestro di beni di ingente valore finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240 bis c.p.

1.9. CRITERIO PESATURA DELL'APPLICATIVO GIADA

Ai processi assegnati con l'applicativo GIADA viene attribuito un coefficiente al fine di ottenere una equa distribuzione dei carichi di lavoro. I parametri individuati sono i seguenti:

PARAMETRO	COEFFICIENTE
IMPUTATI	1 per ogni imputato
IMPUTATI DETENUTI	5 per ogni imputato
CAPI DI IMPUTAZIONE	1 per ogni capo di imputazione
REATI ASSOCIATIVI, 416 BIS C.P. O 416 C.P., 74 TU STUP	5
OMICIDIO COLPOSO 589 C.P. ED OMICIDIO STRADALE 589 BIS C.P.	5
MALTRATTAMENTI 572 C.P.	3
ATTI PERSECUTORI 612 BIS	3
LOTTIZZAZIONE ABUSIVA	2

1.10. ESONERO DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO DESIGNATO MAGRIF.

A seguito della nomina, tra i giudici del dibattimento, di Magistrato addetto al Magrif del settore penale (dott.ssa Beatrice Bernabei) si prevede un esonero, non rinunciabile, consistente in uno sgravio compreso tra il 10% e il 30% del carico di lavoro, in conformità di quanto previsto dalla circolare in materia.

A tale fine il magistrato, viene esonerato dalla assegnazione:

- dei procedimenti in materia di esecuzione penale in relazione a processi che non ha trattato in sede dibattimentale;
- degli appelli avverso le sentenze dei giudici di pace;
- delle impugnazioni avverso i decreti di archiviazione ex art. 410 bis c.p.p.;
- dei procedimenti monocratici provenienti dalla DDA presso la Procura di Roma;
- quale estensore, come componente del I Collegio, delle sentenze emesse in sede dibattimentale e delle ordinane a in materia di esecuzione penale in misura superiore al 25%;
- delle istanze di liquidazione gratuito patrocinio relative a giudici che non fanno più parte della sezione.

2. L'UFFICIO GIP/GUP

2.1. LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO GIP/GUP

L'ufficio è composto da cinque giudici, in ordine di ruolo, i dott.ri: Giuseppe Cario, coordinatore dell'ufficio, Pierpaolo Bortone, Giorgia Castriota, Mario La Rosa e Giuseppe Molfese.

Qualifica	Nome	Settore	Note
COORDINATORE UFFICIO GIP/GUP	CARIO GIUSEPPE	Gip/Gup	
Giudice	BORTONE PIERPAOLO	Gip/Gup	
Giudice	CASTRIOTA GIORGIA	Gip/Gup	
Giudice	LA ROSA MARIO	Gip/Gup	
Giudice	MOLFESE GIUSEPPE	Gip/Gup	

2.2. Direzione dell'Ufficio GIP/GUP ed il coordinamento

In attuazione di quanto previsto dall'art. 71 della circolare sulle tabelle l'ufficio è diretto dal Presidente della sezione penale.

Coordinatore dell'ufficio è - come stabilito in ultimo nel decreto del Presidente del Tribunale nr. 62/2020 - il dott. Giuseppe Cario.

In applicazione di quanto previsto dal citato art. 71 il coordinatore ha il compito di provvedere all'assegnazione dei fascicoli, in attuazione dei criteri tabellari, restando riservata al Presidente di sezione la decisione in merito a problematiche che possano insorgere nell'applicazione di detti criteri. Inoltre il coordinatore si occupa di predisporre i turni, le ferie e di organizzare le udienze anche in caso in cui sia necessaria una sostituzione. Infine, il coordinatore evidenzierà al Presidente di sezione ogni problematica sorta nell'attività dei

giudici e/o della cancelleria, redigendo al riguardo relazioni e/o proposte anche su sollecitazione del Presidente di sezione.

2.3. IL TURNO.

Il Turno inizia il mercoledì alle ore 11,00 e termina il mercoledì successivo alle ore 11,00, con la sequenza dal meno anziano al più anziano.

L'assegnazione viene determinata dall'orario in cui perviene il fascicolo in cancelleria.

Oggetto del turno sono le richieste di convalida di fermo e di convalida dell'arresto, le rogatorie provenienti da altri uffici e la convalida delle intercettazioni.

Durante la settimana del turno, non viene fissata per il giudice di turno una udienza, fatta eccezione per fissazioni "urgenti" rimesse alla valutazione del Magistrato.

Il procedimento ricadente nel turno, resta assegnato al Magistrato anche se non rientrante tra le sue ordinarie assegnazioni.

Tutte le richieste relative a procedimento per il quale vi è già un GIP assegnatario vengono decise dal medesimo GIP, salvo il caso di assenza o impedimento.

2.4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI.

Con riferimento ai procedimenti che non sono già stati assegnati o per i quali il Magistrato assegnatario è incompatibile, si procede all'assegnazione sulla base dei seguenti criteri.

I. Archiviazioni noti. A rotazione, partendo dal giudice meno anziano di ruolo – senza formale provvedimento – in numero di 40 a ciascun giudice;

II. Archiviazioni ignoti. A rotazione, partendo dal giudice meno anziano di ruolo – senza formale provvedimento – in numero di 300 a ciascun giudice;

III. Intercettazioni: vengono assegnate, in numero di 1 a rotazione, partendo dal giudice meno anziano di ruolo; qualora nella stessa giornata pervengano più richieste si parte, nell'assegnazione, da quella avente nr. RGNR più risalente. L'assegnazione verrà riportata

in un apposito registro, con annotazione del numero del fascicolo, data nella quale è pervenuta la richiesta, magistrato assegnatario secondo la sequenza dal meno anziano al più anziano.

IV. Misure cautelari personali - escluse le cd. grandi misure - vengono assegnate in numero di 1 a rotazione a ciascun giudice, partendo dal meno anziano di ruolo; se già vi è un Giudice assegnatario di intercettazioni in quello stesso procedimento la richiesta viene assegnata a quest'ultimo il quale sarà esonerato dalla successiva assegnazione. Qualora nella stessa giornata pervengano più richieste si parte, nell'assegnazione, da quella avente nr. RGNR più risalente. L'assegnazione verrà riportata in un apposito registro, con annotazione del numero del fascicolo, data nella quale è pervenuta la richiesta, magistrato assegnatario secondo la sequenza dal meno anziano al più anziano.

V. Richieste di abbreviato seguito di giudizio immediato (ad eccezione dei cd. grandi processi) vengono assegnate, a rotazione, nel numero di 1 partendo dal giudice meno anziano di ruolo; qualora nella stessa giornata pervengano più richieste si parte, nell'assegnazione, da quella avente nr. RGNR più risalente. L'assegnazione verrà riportata in un apposito registro, con annotazione del numero del fascicolo, data nella quale è pervenuta la richiesta, magistrato assegnatario secondo la sequenza dal meno anziano al più anziano. Quando l'assegnazione dovrebbe essere ad un magistrato incompatibile in quanto ha svolto le funzioni GIP in quel procedimento, si passerà al successivo più anziano.

VI. Misure cautelari reali vengono assegnate in numero di 1 a rotazione a ciascun giudice, partendo dal meno anziano di ruolo; qualora nella stessa giornata pervengano più richieste si parte, nell'assegnazione, da quella avente nr. RGNR più risalente. L'assegnazione verrà riportata in un apposito registro, con annotazione del numero del fascicolo, data in cui è pervenuta la richiesta, magistrato assegnatario secondo la sequenza dal meno anziano al più anziano.

VII. Richieste di giudizio abbreviato a seguito di giudizio immediato e di misure cautelari personali relative a "grandi procedimenti" vengono assegnate, a rotazione, in

numero di 1 a ciascun giudice, partendo dal meno anziano di ruolo. A tale fine si considerando “grandi procedimenti” quelli con almeno 10 indagati/imputati ovvero con un numero inferiore di indagati/imputati ma con più di 25 imputazioni. Qualora un “grande procedimento” sia assegnato ad un giudice in quanto già assegnatario di quel procedimento (non essendo ad esso incompatibile) lo stesso sarà esonerato dalla successiva assegnazione di altro procedimento avente le caratteristiche appena indicate; qualora nella stessa giornata pervengano più richieste si parte, nell’assegnazione, da quella avente nr. RGNR più risalente. L’assegnazione verrà riportata in un apposito registro, con annotazione del numero del fascicolo, data in cui è pervenuta la richiesta e magistrato assegnatario secondo la sequenza dal meno anziano al più anziano.

I registri di cui ai punti III, IV, V, VI, VII saranno custoditi dal magistrato incaricato dall’assegnazione.

VIII. Decreto penale, patteggiamento, messa alla prova, oblazione, gratuito patrocinio, proroga delle indagini, opposizione a decreto penale.

Vengono assegnate avendo riguardo alla cifra finale del Mod. 21 RGNR secondo lo schema sotto indicato

Giuseppe Cario	3-4
Pierpaolo Bortone	7-8
Giorgia Castriota	1-2
Mario La Rosa	5-6
Giuseppe Molfese	9-0

IX. Richieste di rinvio a giudizio. Vengono assegnate avendo riguardo alla cifra finale del Mod. 21 RGNR secondo lo schema sotto indicato

Giuseppe Cario	5-6
Pierpaolo Bortone	9-0
Giorgia Castriota	3-4
Mario La Rosa	7-8
Giuseppe Molfese	1-2

L’assegnazione di cui ai punti VIII e IX avrà durata due mesi decorsi i quali si provvederà ad invertire i blocchi di numeri su indicati con assegnazione dei fascicoli di cui al numero VIII secondo la numerazione delle richieste di rinvio a giudizio indicate al numero IX) e viceversa; ogni due mesi si applicheranno gli abbinamenti numerici

previsti al punto VIII per le tipologie di procedimenti di cui al punto IX e viceversa con alternanza bimestrale.

X. Incidenti di esecuzione: sono assegnati al giudice che ha deciso la cognizione. Qualora questo giudice dovesse essere stato destinato ad altro ufficio giudiziario o ad altro settore del medesimo ufficio, il procedimento verrà assegnato con il criterio numerico indicato al punto IX.

2.5. CALENDARIO UDIENZE.

MAGISTRATO	UDIENZA PRELIMINARE	UDIENZA CAMERALE
Dott. Cario	Lunedì	Venerdì
Dott. Bortone	Venerdì	Lunedì
Dott.ssa Castriota	Mercoledì	Martedì
Dott. La Rosa	Giovedì	Venerdì
Dott. Molfese	Martedì	Venerdì

Nel giorno indicato per la celebrazione delle udienze preliminari, possono essere fissati anche i giudizi abbreviati, incidenti probatori e di esecuzione per i quali è prevista la presenza obbligatoria del PM. Le altre udienze in cui la presenza del PM è facoltativa possono essere fissate nel giorno indicato per la celebrazione dell'udienza camerale.

2.6. ESONERO DEI GIUDICI BORTONE E MOLFESI QUALI COMPONENTI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

A seguito della nomina dei giudici sopra indicati al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma (ad ottobre del 2020) ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 212 delle tabelle e dallo stesso Consiglio Giudiziario con delibera del 21.10.2020 - laddove si prevede un esonero, non rinunciabile, nella misura del 50% - con decreto del Presidente del Tribunale nr. 56 del 29.10.2020 è stato previsto che i dott.ri Bortone e Molfese sono esonerati:

- da tutte le richieste archiviazione noti;
- dalle opposizioni alle archiviazioni che verranno assegnate, per quelle già pendenti, ad uno dei giudici dell'ufficio GIP a rotazione in numero di tre partendo da quello meno anziano;

- da due udienze mensili individuate per il dott. Molfese in quelle del 2° e del 4° venerdì del mese e per il dott. Bortone in quelle del 2° e 4° lunedì del mese;
- da un turno arrestati in modo alternato di talché, rispetto al sistema indicato alla lettera A) il turno avviene secondo il seguente ordine progressivo: Molfese, La Rosa, Castriota, Cario e per il periodo immediatamente successivo Bortone, La Rosa, Castriota, Cario per poi ricominciare.

2.7. CRITERI DI SOSTITUZIONE.

In caso di assenza in giorno di udienza di un giudice dell'Ufficio si provvederà a sostituirlo con un giudice dello stesso ufficio da individuare, a rotazione, partendo dal meno anziano di ruolo, esclusi i giudici che hanno quel giorno udienza.

In caso di **astensione o ricusazione o incompatibilità**, ciascun giudice sarà sostituito, con un magistrato appartenente allo stesso Ufficio, a rotazione, in ordine di anzianità crescente. Nei casi in cui eccezionalmente non si possa provvedere in via endosettoriale, si provvederà attraverso l'utilizzazione dei giudici addetto alla sezione penale, in caso di incompatibilità plurime, si procederà alla sostituzione con un giudice delle sezioni civili in ordine di anzianità crescente. Il giudice che, chiamato alla sostituzione, fosse eventualmente impedito, recupererà il turno la volta immediatamente successiva.

3. UFFICIO DEL PROCESSO NELLA SEZIONE PENALE

Viene istituito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10 della circolare sulle tabelle, l'ufficio del processo nella sezione penale.

In premessa si evidenzia che si ritiene più confacente alle esigenze del settore penale, la scelta di inserire in questo Ufficio, quali risorse utili ad affiancare il giudice nei suoi compiti, unicamente i tirocinanti ammessi allo stage di cui all'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - e i laureati che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 - convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11 - mettendosi a frutto la positiva esperienza avutasi, negli ultimi anni, presso la sezione penale e, negli ultimi mesi, presso l'ufficio GIP/GUP con riferimento al proficuo apporto dato dagli stagisti.

Non appare, invece, possibile un inserimento dei giudici onorari di Pace tenuto conto della loro ridotta presenza, rispetto all'organico previsto, e della circostanza che i cinque giudici onorari in servizio presso la sezione penale hanno in carico complessivamente circa 6000 procedimenti monocratici (con almeno 5 udienze mensili a testa) in misura tale che non è possibile prevedere una loro ulteriore attività di ausilio ai giudici togati. Il tutto tenendo anche conto del limitato apporto che è possibile dare nel settore penale ex art. 180 della circolare sulle tabelle.

L'ufficio per il processo nel settore penale si articola in due unità organizzative, come di seguito esplicitato.

La prima unità presso la sezione penale, nel settore dibattimento e impugnazioni in materia cautelare reale, con una struttura organizzativa composta:

- a) da tutti i giudici addetti alla sezione penale.
- b) dai stagisti e dai tirocinanti che vengono assegnati ai giudici della sezione penale.
- c) dal personale della cancelleria dibattimento penale.

L'obiettivo che si persegue è quello di dare un concreto aiuto ai singoli giudici ed alla sezione penale attraverso lo svolgimento da parte dei stagisti della seguente attività:

- studio giurisprudenziale diretto sia ad affrontare singoli casi posti all'attenzione del giudice sia questioni seriali poste all'attenzione di tutti i giudici della sezione;
- studio del fascicolo posto all'attenzione del giudice affidatario attraverso anche una lettura dell'attività istruttoria svolta, con poi relazione anche scritta utile in sede di redazione della decisione;
- redazione delle minute dei provvedimenti;
- partecipazione a quell'attività di spoglio e di verifica sullo stato dei procedimenti assegnati ai giudici onorari di Pace, in attuazione del decreto presidenziale n. 17/2020 con il quale, al fine di ridurre le pendenze dei giudici onorari di pace, si sono stabiliti criteri per procedere ad una riassegnazione dei fascicoli immediatamente definibili ai giudici togati; attività, in vero, già in atto e che ha portato alla riassegnazione di circa 900 procedimenti con la partecipazione attiva di alcuni tirocinanti;
- redazione delle minute delle sentenze ex art. 129 c.p.p. o 469 c.p.p. da emettere in attuazione del decreto Presidenziale n. 17/2020.

La seconda unità presso l'Ufficio GIP/GUP, con una struttura organizzativa composta:

- a) da tutti i giudici dell'ufficio GIP/GUP.
- b) dai stagisti e dai tirocinanti che vengono assegnati ai giudici di questo ufficio.
- c) dal personale della cancelleria GIP/GUP.

L'obiettivo che si persegue è quello di dare un concreto aiuto ai singoli giudici ed all'Ufficio GIP/GUP attraverso lo svolgimento da parte dei stagisti della seguente attività:

- studio giurisprudenziale diretto sia ad affrontare singoli casi posti all'attenzione del giudice sia questioni seriali proprie all'attività di tutti i giudici dell'Ufficio;
- studio del fascicolo attraverso anche una lettura di tutti gli atti, con relazione anche scritta al giudice titolare utile a consentire una più rapida redazione del provvedimento;
- redazione delle minute dei provvedimenti;
- redazione delle minute per tutti quei procedimenti seriali per i quali, tra l'altro, è in atto un'attività diretta ad eliminare l'arretrato in materia di richieste di archiviazione e di richieste di emissione di decreti penali.

Il Coordinamento è assegnato, per entrambe le strutture, al Presidente della sezione penale che coadiuverà il Presidente del Tribunale nella verifica del funzionamento delle strutture organizzative in cui si articola l'ufficio.

4. TUTELA DELLA GENITORIALITA'

Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 262 e 267 della circolare sulle tabelle si evidenzia che nella sezione penale i due magistrati che sono genitori di prole di età fino a sei anni (dott.ssa Laura Morselli e dott.ssa Francesca Coculo) sono inserite nel III Collegio che è quello che, allo stato, ha un carico notevolmente inferiore a quello degli altri collegi con udienze che, tendenzialmente, hanno non lunga durata.

5. ATTIVITA' GIUDIZIARIA SVOLTA DAL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 96 della circolare si evidenzia che il Presidente della sezione svolge attività di direzione della sezione penale, composta da 8 giudici togati e 5 giudici onorari

di pace, e dell'ufficio GIP/GUP composto da 5 magistrati. Inoltre, coordina l'ufficio del processo penale.

In questo contesto il Presidente della sezione penale è esonerato in misura minima dal lavoro giudiziario tenuto conto che Presiede il I Collegio penale, con cinque udienze al mese (con carico di circa 190 processi) e la I Corte di Assise con una udienza al mese. Inoltre, svolge il turno per i giudizi per direttissima. Infine, svolge udienze monocratiche straordinarie nell'ambito del piano di smaltimento dell'arretrato dei giudici onorari di Pace della sezione come da decreto n. 17 del 2020 del Presidente del Tribunale.

L'esonero è del 50%.